Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — Roma — Giovedì, 13 agosto — Numero 193

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 702 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 22 maggio 1913, n. 468, e 24 giugno 1913, n. 812, con le quali vennero apportate modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 885;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica, annesso al presente decreto e che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica si divide nelle seguenti categorie:

1° funzionari tecnici;
2° impiegati d'ordine;
3° agenti di sanità marittima;
4° personale di servizio.

Appartengono alla prima categoria tutti i funzionari tecnici della Direzione generale della sanità, gl'ispettori compartimentali, i medici provinciali, i medici provinciali aggiunti, i medici di porto, i

veterinari provinciali, i veterinari di confine e di porto. La segreteria del Consiglio superiore di sanità ed i laboratori della sanità fanno parte della Direzione generale.

Appartengono alla seconda categoria l'archivista, gli applicati ed il preparatore dei laboratori della sanità.

Appartengono alla terza categoria i capi guardia e le guardie di sanità marittima.

Appartengono al personale di servizio il custode e gl'inservienti dei laboratori della sanità.

Art. 2.

L'uguaglianza degli stipendi costituisce uguaglianza di grado e di classe fra i funzionari appartenenti alla prima categoria, giusta la tabella annessa al presente regolamento (tabella n. 1).

Art. 3.

Si provvede con decreto Reale alla prima nomina ad impiego stabile e alle successive promozioni di grado dei funzionari appartenenti alla prima categoria ed al trasferimento di essi da uno ad altro ruolo.

Si provvede con decreto Ministeriale alle nomine e promozioni di tutti gl'impiegati appartenenti alla seconda e alla terza categoria, e all'assunzione del personale di servizio; a tutte le promozioni di classe ed ai tramutamenti.

Sono considerate come promozioni di grado quelle indicate nel capo IV del presente regolamento.

CAPO II.

Ammissioni

—

Art. 4.

I posti di segretario veterinario di 4ª classe e di segretario della specialità agraria di 4ª classe presso la Direzione generale della sanità pubblica; i posti di medico provinciale aggiunto di 5ª classe, e di veterinario di confine e di porto di 3ª classe si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di essere cittadini italiani.

Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente articolo, i cittadini di altre regioni d'Italia, quando anche manchino della naturalità;

2° di aver compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 30 alla data del decreto che indice il concorso;

3° di avere sempre tenuto condotta regolare;

4° di aver sana e robusta costituzione, ed essere esenti da difetti ed imperfezioni fisiche;

5° di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° di aver conseguito:

la laurea in medicina e chirurgia in una Università del Regno, se aspirano al posto di medico provinciale aggiunto;

la laurea in zooiatria in una delle scuole superiori di medicina veterinaria o delle Università del Regno, se aspirano al posto di veterinario di confine e di porto, o di segretario veterinario presso la Direzione generale della sanità pubblica;

la laurea in scienze agrarie in una delle scuole superiori di agricoltura del Regno, se aspirano al grado di segretario della specialità agraria presso la Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 5.

I posti di segretario medico di 3ª classe, che si rendono vacanti presso la Direzione generale della sanità pubblica, sono conferiti mediante scelta fra i medici provinciali aggiunti di 5ª classe, seguendo l'ordine dei concorsi di ammissione in carriera, purchè i prescelti siano *nella prima metà* di ciascun concorso.

Art. 6.

I posti di medico di porto di 4ª classe si conferiscono, per la metà dei posti che si rendono vacanti, mediante concorso pubblico per esame e titoli congiuntamente, e per l'altra metà mediante concorso interno pure per esame e titoli, cui sono ammessi a partecipare i segretari medici di 3ª e 4ª classe della Direzione generale della sanità pubblica e i medici provinciali aggiunti di 4ª e 5ª classe.

Gli aspiranti al concorso pubblico per i posti di medico di porto di 4ª classe debbono provare, oltre al possesso dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4, di avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una Università del Regno, da almeno due anni compiuti alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 7.

I posti di veterinario provinciale di 4ª classe si conferiscono, per la metà dei posti che si rendono vacanti, mediante concorso pubblico per esami e titoli congiuntamente, e per l'altra metà mediante concorso interno pure per esami e titoli, cui sono ammessi a partecipare i segretari veterinari di 2ª, 3ª e 4ª classe della Direzione generale della sanità, i veterinari di confine e di porto di 2ª e 3ª classe e gli assistenti dei laboratori, che siano muniti della laurea in zooiatria.

Gli aspiranti al concorso pubblico per i posti di veterinario provinciale di 4ª classe debbono provare, oltre al possesso dei requisiti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4, di avere conseguita la laurea in zooiatria in una delle scuole superiori di medicina veterinaria o delle Università del Regno da almeno due anni compiuti alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 8.

I posti di assistente nei laboratori della sanità si conferiscono per pubblico concorso, per esame e titoli congiuntamente.

Gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4, debbono provare di avere conseguito:

la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in scienze naturali, o la laurea in zooiatria, in una delle Università o delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno, se aspirano al posto di assistente nel laboratorio di micrografia e batteriologia e nella sezione annessavi per il controllo sui vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini;

la laurea in chimica, o quella in chimica e farmacia conseguita in una delle Università del Regno, se aspirano al posto di assistente nel laboratorio chimico.

Art. 9.

Il posto di archivista disegnatore del Consiglio superiore di sanità è conferito mediante pubblico concorso per esame e titoli congiuntamente secondo il programma stabilito con decreto del ministro.

Gli aspiranti debbono provare, con documenti legali, di possedere i requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 4 e di aver conseguito la licenza della sezione speciale di costruzione o di fisica matematica rilasciata da un Istituto tecnico del Regno o il diploma di architetto rilasciato da un R. Istituto di belle arti.

Art. 10.

Per le ammissioni ai concorsi indicati nei precedenti articoli, il Ministero riconosce il possesso dei requisiti, e giudica con provvedimento definitivo dell'ammissibilità degli aspiranti.

Art. 11.

È determinato, di volta in volta, con decreto del ministro, il numero dei posti pei quali è aperto il concorso, ed il termine per la presentazione delle domande, che non sarà minore di due mesi dalla data del decreto.

Art. 12.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno, e debbono contenere prove scritte, pratiche ed orali per tutti i concorsi indicati nei precedenti articoli, fatta eccezi on per il concorso ai posti di segretario agrario presso la Direzione generale della sanità pubblica, che consta di sole prove scritte ed orali.

Una delle prove scritte riguarda una lingua estera (francese, o tedesca, o inglese) a scelta del concorrente. Però nei concorsi ai posti di assistente dei laboratori della sanità è obbligatoria la prova scritta nella lingua tedesca.

Le prove scritte si danno una per giorno, nel periodo di quattro ore consecutive quanto a quelle di lingue estere e nel periodo d otto ore consecutive per ciascuna delle altre, sulle materie appositamente designate dal programma.

Le prove pratiche si danno presso gli Istituti o pubblici stabilimenti a ciò idonei, designati dal Ministero o per delegazione di esso dalla Commissione esaminatrice, che stabilisce le modalità, e la durata delle prove stesse.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 13.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore o del vice-direttore generale della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, o, pei concorsi della specialità veterinaria, di due professori di RR. scuole superiori di medicina veterinaria, specialmente competenti nelle materie su cui versano gli esami.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato di prima categoria del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 14.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno, osservate, per lo svolgimento delle prove stesse, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 15.

Per le prove pratiche, la Commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali dei concorrenti. È vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi o materiali propri, per valersene.

Alle prove pratiche debbono presenziare almeno tre membri della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 16.

Per la prova sulla conoscenza di lingue estere si osservano le seguenti norme:

Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, deve indicare la lingua o lingue estere su cui egli chieda di dare esperimento, distinguendo la prova obbligatoria dalle facoltative.

La Commissione esaminatrice si aggrega per la prova, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a detto insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta della relativa lingua. Valgono per il rimanente le norme di cui al seguente art. 18.

Art. 17.

Nei concorsi per esame e titoli congiuntamente, di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, i titoli da prendere in considerazione sono:

a) di avere, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, prestato servizio, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle scuole superiori di medicina veterinaria o nelle scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure li incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso;

e) nei concorsi interni, il grado di diligenza e capacità dimostrata nell'adempimento dell'ufficio.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti nè le bozze di stampa.

Art. 18.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e delle prove pratiche, di dieci punti pel giudizio sui titoli e di dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera - della prova di obbligo - che vota solo per tale materia, dispone di cinquanta punti per la prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

Nel caso che il concorrente si dichiari pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche in altre lingue estere, la Commissione, conformemente a proposta dell'esaminatore, aggiungerà un numero di punti, non superiore a cinque, per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente. Questi punti saranno aggiunti alla somma complessiva dei punti riportati in tutte le prove scritte, pratiche ed orali.

Art. 19.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti.

Non possono, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i candidati che non abbiano conseguito almeno sette decimi dei punti della prova orale e nell'esperimento della lingua estera di obbligo, e nei concorsi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, anche nel giudizio sui titoli.

Nei concorsi per titoli ed esame i candidati che non abbiano conseguito almeno sette decimi nel giudizio sui titoli non saranno ammessi agli esami.

CAPO III.

Anzianità

Art. 20.

L'anzianità degli impiegati della sanità pubblica è determinata nel modo stabilito con l'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Il vice direttore generale della sanità pubblica ha la precedenza

e superiorità gerarchica sugli impiegati di pari stipendio appartenenti all'Amministrazione della sanità pubblica.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica sono per grado e per onori parificati, secondo la categoria cui appartengono e lo stipendio di cui godono, agli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

CAPO IV.

Promozioni e nomine ai posti superiori

Art. 21.

Le promozioni si conferiscono agli impiegati di ciascuna categoria seguendo l'ordine progressivo dei gradi e delle classi di ciascun personale, stabilito dalla tabella annessa al presente regolamento (tabella n. 1).

A) Promozioni di grado

Art. 22.

La promozione al grado di direttore capo di divisione medico, di ispettore generale medico, di delegato sanitario all'estero, di ispettore compartimentale e di medico provinciale di 1ª classe, è conferita a scelta, per merito, fra i funzionari medici dell'Amministrazione centrale appartenenti alla 1ª classe, di grado immediatamente inferiore, e fra i medici provinciali di 2ª classe. La scelta potrà però anche essere fatta fra i funzionari medici dell'Amministrazione centrale appartenenti alla 2ª classe del grado anzidetto. e fra i medici provinciali di 3ª classe quando questi siano forniti di maggiori requisiti.

Il posto di ispettore del servizio celtico è conferito a scelta, per merito, fra i medici provinciali di 2ª classe, o anche fra quelli di 3ª classe, quando, fra questi ultimi, ve ne siano di forniti di maggiori requisiti speciali.

I posti di segretario medico di 2ª classe del Consiglio superiore di sanità e di primo segretario medico (ufficio affari generali) presso la Direzione generale della sanità pubblica, sono conferiti a scelta, per merito. fra i medici provinciali di 3ª classe e i coadiutori medici dei laboratori della sanità.

Le promozioni al posto di medico provinciale di 3ª classe si conferiscono esclusivamente per merito.

Art. 23.

I posti di direttore capo di divisione per il servizio zooiatrico e di ispettore generale veterinario, sono conferiti per merito, a scelta, fra l'ispettore centrale veterinario, il capo sezione veterinario, il coadiutore o i coadiutori veterinari del laboratorio di micrografia e batteriologia e i veterinari provinciali di 1ª classe.

La promozione al grado di ispettore centrale veterinario, di capo sezione veterinario e di veterinario provinciale di 1ª classe è conferita a scelta, per merito, fra i veterinari provinciali di 2ª classe.

Art. 24.

Il posto di segretario ingegnere del Consiglio superiore di sanità è conferito, per promozione, all'archivista-disegnatore del Consiglio stesso, a condizione che questi sia fornito del diploma di ingegnere civile e possegga, a giudizio del Consiglio di amministrazione, tutti gli altri necessari requisiti e titoli di merito. In caso negativo, sarà provveduto mediante pubblico concorso per titoli, secondo le norme che saranno stabilite dal ministro, ai sensi dell'art. 68 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 25.

I medici di porto di 1ª classe sono compresi nello stesso ruolo dei medici provinciali di 4ª classe, e la loro anzianità vi è determinata esclusivamente dalla data del decreto di nomina alla 1ª classe. Essi debbono essere compresi, insieme ai medici provinciali di 4ª classe, nelle promozioni ai posti vacanti di medico provinciale di 3ª classe, osservato l'ultimo comma del precedente art. 22.

Art. 26.

Il grado di medico provinciale di 4ª classe e di medico di porto di 1ª classe corrisponde al grado di 1° segretario, agli effetti dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

I posti di medico provinciale di 4ª classe, e di medico di porto di 1ª classe, si conferiscono per promozione:

a) in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti, per titolo di merito distinto, in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione dell'altra metà dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame d'idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso i segretari medici della Direzione generale della sanità, i medici di porto delle classi inferiori alla prima, i medici provinciali aggiunti, e gli assistenti dei laboratori della sanità forniti di laurea in medicina e chirurgia, i quali tutti, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Sono ammessi all'esame d'idoneità i funzionari anzidetti, i quali tutti, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Il Ministro determina il numero dei posti da mettersi a concorso, che non può superare la metà dei posti che si sono resi vacanti nel triennio precedente all'anno di concorso.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto ma raggiungono il numero minimo dei punti previsti dall'art. 28 sono dispensati dall'esame d'idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria dei funzionari che supereranno il futuro esame d'idoneità al quale avrebbero potuto prendere parte, secondo la rispettiva anzianità di ruolo, alla data del decreto che indice quest'ultimo esame.

Art. 27.

Il grado di veterinario provinciale di 2ª classe corrisponde al grado di primo segretario, agli effetti dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili

I posti di veterinario provinciale di 2ª classe, si conferiscono per promozione:

a) in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti e per titolo di merito distinto, in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione dell'altra metà dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame d'idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso i segretari veterinari della Direzione generale della sanità, i veterinari provinciali di 3ª e 4ª classe, i veterinari di confine e di porto e gli assistenti dei laboratori della sanità forniti di laurea in zooiatria i quali tutti, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Sono ammessi all'esame d'idoneità i funzionari anzidetti, i quali tutti, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Il ministro determina il numero dei posti da mettersi a concorso, che non può superare la metà dei posti che si sono resi vacanti nel triennio precedente all'anno di concorso.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto ma raggiungono il numero minimo dei punti previsti dall'art. 28 sono dispensati dall'esame d'idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria dei funzionari che supereranno il futuro esame di idoneità al quale avrebbero potuto prendere parte, secondo la rispettiva anzianità di ruolo, alla data del decreto che indice quest'ultimo esame.

Art. 28.

I programmi per gli esami indicati nei precedenti articoli 26 e

27 sono allegati al presente regolamento, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Gli esami si dànno in Roma.

Nell'esame di merito distinto si tiene conto anche dei titoli di servizio nonchè dei titoli scientifici e delle pubblicazioni relative alle discipline igieniche, di data posteriore all'ammissione dei concorrenti nell'amministrazione della sanità pubblica.

La Commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

All'esame di merito distinto non sono ammessi i concorrenti che non abbiano conseguito almeno otto decimi nel giudizio sui titoli; nell'esame stesso, per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti debbono avere riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi. Sono ammessi alla prova orale, agli effetti degli articoli 26 ultimo comma, e 27 ultimo comma, i concorrenti che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; e debbono, per profittare dell'applicazione di detto comma, conseguire almeno sette decimi nella prova orale.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno i sette decimi dei punti nelle prove scritte e pratiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; e debbono gli ammessi conseguire nella prova orale almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Per tutto il resto sono applicabili, tanto agli esami di merito distinto quanto agli esami d'idoneità, le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18 e le disposizioni degli articoli 5, 7, 9 e 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 29.

Negli esami d'idoneità, dei quali agli articoli 26 e 27, il Consiglio di amministrazione, in base alle note caratteristiche e alle informazioni fornite dal Ministero, delibera circa la valutazione del servizio prestato da ciascuno dei candidati in rapporto alla capacità, diligenza e condotta in genere.

Tale valutazione è espressa con una graduazione di punti da uno a dieci.

I punti di merito così assegnati a ciascun candidato sono comunicati, prima che si cominci la revisione dei temi scritti, alla Commissione giudicatrice, la quale li aggiunge, agli effetti del sesto comma dell'art. 28, ai punti conseguiti dal candidato nelle prove scritte e pratiche, semprechè la classificazione riportata in ciascuna di queste non sia inferiore ai sei decimi.

Art. 30.

La graduatoria dei funzionari vincitori del concorso per merito distinto, di cui ai precedenti articoli 26 e 27 è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti e a parità di punti dall'anzianità.

La graduatoria dei funzionari, che hanno superato l'esame d'idoneità, è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo, alla data del decreto che ha indetto l'esame.

Entrambe le graduatorie sono pubblicate dal ministro.

Salva restando la graduatoria, la promozione al posto di medico di porto di 1ª classe è conferita a preferenza al vincitore del concorso di merito distinto o a coloro che hanno superato l'esame di idoneità i quali in precedenza già coprivano l'ufficio di medico di porto.

Art. 31.

Il posto di capo del laboratorio di micrografia e batteriologia ed il posto di capo del laboratorio chimico si conferiscono a scelta, per merito, fra l'ispettore generale, il coadiutore capo e i coadiutori di ciascun laboratorio nonchè, per quanto riguarda il posto di capo del laboratorio chimico, gli ispettori per il servizio farmaceutico presso la Direzione generale della sanità pubblica.

Ove, a giudizio del Consiglio di amministrazione, nessuno dei detti funzionari presenti tutti i necessari requisiti e titoli di merito, sarà provveduto con pubblico concorso per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dal ministro, ai sensi dell'art. 68 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 32.

I posti di ispettore generale batteriologo e di ispettore generale chimico si conferiscono per merito, a scelta, fra il coadiutore capo e i coadiutori dei rispettivi laboratori della sanità pubblica, nonchè, per quanto riguarda il posto di ispettore generale chimico fra gli ispettori per il servizio farmaceutico presso la Direzione generale della sanità pubblica.

Nel caso che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, nessuno dei funzionari fra i quali dovrebbe cadere la scelta presenti tutti i necessari requisiti e titoli di merito, sarà provveduto mediante pubblico concorso per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dal ministro, ai sensi dell'art. 68 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 33.

I posti di coadiutore nel laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica si conferiscono per esame di concorso, cui sono ammessi a partecipare gli assistenti del laboratorio predetto. Possono esservi ammessi, con decreto del ministro dell'interno, anche i medici di porto di 2ª, 3ª e 4ª classe, i medici provinciali aggiunti di 1ª, 2ª e 3ª classe, e i segretari medici e veterinari di 1ª e 2ª classe, nel solo caso però che il numero degli assistenti che partecipano al concorso sia minore di due per ogni posto vacante di coadiutore.

I posti di coadiutore nel laboratorio chimico e di ispettore per il servizio farmaceutico di 2ª classe presso la Direzione generale della sanità sono conferiti per esame di concorso, cui sono ammessi a partecipare gli assistenti del laboratorio predetto.

Tanto gli assistenti, quanto gli altri funzionari predetti debbono avere almeno sei anni di servizio effettivo nella Amministrazione della sanità pubblica, per essere ammessi all'esame di concorso.

I programmi degli esami sono allegati al presente regolamento, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 4 novembre 1908, n. 756. Vi si deve tener conto dei titoli scientifici e delle pubblicazioni di data posteriore alla ammissione dei concorrenti nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Sono applicabili agli esami le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18 e le disposizioni degli articoli 5, 7, 9 e 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

La graduatoria del concorso è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti e a parità di punti dall'anzianità.

Art. 34.

Nonostante il risultato degli esami può, con decreto del ministro da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere del Consiglio d'amministrazione, essere ritardata la promozione dei funzionari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 17 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 35.

I funzionari che partecipano agli esami di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 33, che non risiedono in Roma, hanno diritto alla indennità di missione, ai sensi delle norme vigenti, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono però il diritto a tale indennità coloro che sono esclusi dall'esame ai sensi dell'art. 5 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino senza giustificato motivo alle prove successive.

Art. 36.

Le nomine e promozioni di grado, previste negli articoli 22, 23, 24, 31 e 32 del presente regolamento, non possono conferirsi che

ai funzionari aventi la qualifica di ottimo riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione.

Tale qualifica è attribuita agli impiegati che, oltre ad avere dato prova costante di operosità e diligenza e tenuto ottima condotta, si siano distinti nell'esercizio delle proprie funzioni; sarà tenuto in special modo conto dei servizi prestati in condizioni anormali della salute pubblica, delle prove di cultura date mediante pubblicazioni di lavori scientifici e, quando ne sia il caso, della attitudine dimostrata alle funzioni direttive.

La qualifica di ottimo non può essere conferita a chi sia incorso in una qualsiasi punizione disciplinare, nè a chi abbia, senza giustificato motivo, indugiato a raggiungere, in caso di trasferimento o di incarico temporaneo, la nuova residenza o il luogo dell'incarico. Non si tiene però conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

B) Promozioni di classe

Art. 37.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 22 e 26 le promozioni di classe si conferiscono per anzianità.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata dalla qualifica di buono riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione. Tale qualifica è attribuita agli impiegati che hanno dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Privano in ogni caso della qualifica di buono:

1. La punizione disciplinare della sospensione dallo stipendio o altra pena disciplinare più grave, inflitta al funzionario negli ultimi dodici mesi.

2. L'indugio non giustificato a raggiungere, in caso di trasferimento o di incarico temporaneo, la nuova residenza o il luogo dell'incarico.

Art. 38.

L'esclusione dalla promozione di classe per anzianità è temporanea e dura fino a quando il funzionario che ne è colpito non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato.

C) Note informative

Art. 39.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle di grado in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio d'amministrazione, al quale sono comunicate le note informative, che vengono annualmente compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero.

Esse debbono comprendere le notizie sulle qualità fisiche ed intellettuali degli impiegati e la loro condotta morale, e quelle riguardanti il servizio cui sono addetti, il modo con cui lo adempiono, e, quando sia del caso, l'attitudine dimostrata alle funzioni del grado superiore.

Esse riguardano il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e debbono essere inviate al Ministero non più tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.

Nel caso in cui l'impiegato presti servizio alla fine dell'anno in un ufficio in cui trovisi addetto da meno di sei mesi, le note informative sono compilate e controllate tanto dalle autorità alla cui dipendenza si trovava anteriormente, quanto da quelle da cui dipende alla scadenza dell'anno.

Art. 40.

Le note informative sono compilate:

1. Dal vice direttore generale e controllate dal direttore generale per gli ispettori e i direttori capi di divisione e per i funzionari del Consiglio superiore di sanità.

2. Dai direttori capi di divisione e controllate dal direttore generale o per esso dal vice direttore generale per gli altri funzionari facenti parte della Direzione generale della sanità pubblica.

3. Dai capi di laboratorio per il personale tutto alla loro dipendenza, fatta eccezione per gli ispettori generali batteriologo e chimico, per i quali si provvede come al n. 1.

4. Dal R. ambasciatore a Costantinopoli e dal R. agente diplomatico al Cairo per i delegati sanitari all'estero, rispettivamente.

5. Dal vice prefetto e controllate dal prefetto, pei medici provinciali e pei medici provinciali aggiunti, pei medici di porto, pei veterinari provinciali e pei veterinari di confine.

6. Dai dirigenti del servizio sanitario marittimo nei porti e controllate dal prefetto, pei veterinari di porto.

Le qualifiche di ottimo e di buono, agli effetti della capacità tecnica, debbono, per tutti i funzionari suindicati, essere espressamente confermate dal direttore generale della sanità pubblica.

Art. 41.

Agli impiegati sono comunicate le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

La dichiarazione di ricevuta di siffatta comunicazione deve essere unita al rispettivo foglio informativo.

L'interessato può presentare per iscritto le sue controsservazioni al ministro, il quale ne dà comunicazione al Consiglio d'amministrazione insieme col parere dei capi d'ufficio informatori.

Art. 42.

Del Consiglio d'amministrazione e di disciplina per il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica fa parte, quale capo del personale, il capo dell'ufficio affari generali presso la Direzione generale della sanità.

CAPO V.

Congedi

Art. 43.

Il direttore generale della sanità pubblica ed i prefetti, possono, quando le condizioni ed esigenze del servizio lo consentano, accordare ai funzionari sanitari da essi dipendenti un mese di congedo all'anno.

I prefetti devono però chiedere preventivamente l'autorizzazione del Ministero per accordare ai medici provinciali, ai veterinari provinciali, ai medici di porto ed ai veterinari di confine di porto congedi che eccedano la durata di tre giorni.

CAPO VI.

Passaggi di Amministrazione

Art. 44.

Per ragione di servizio, i funzionari tecnici della sanità pubblica possono essere trasferiti dalla Amministrazione centrale all'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e da questa a quella, nei limiti dei gradi e posti equivalenti, indicati nella apposita tabella annessa al presente regolamento (tabella n. 2), inteso previamente il parere del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII.

Disciplina

Art. 45.

I capi di ufficio che, ai termini dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, pronunziano la punizione della censura, sono il direttore generale della sanità pubblica per il personale dell'Amministrazione centrale e per gli ispettori compartimentali ed il prefetto per il restante personale. Il prefetto deve

comunicare subito al Ministero il relativo decreto con le giustificazioni addotte dal punito.

Art. 46.

Fra le cause che, giusta l'art. 51, quarto comma, lettera c) del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili danno luogo a misure disciplinari, va compreso il danno arrecato od il pericolo fatto correre alla salute pubblica nel Regno per negligenza nello adempimento dei doveri di ufficio, o per colpevoli tolleranze accordate ai privati nell'applicazione delle misure di difesa sanitaria contro la importazione o la diffusione di morbi infettivi.

CAPO VIII.

Attribuzioni, incarichi e disposizioni varie

Art. 47.

Gli ispettori generali medici eseguono, d'ordine del ministro, ispezioni agli uffici sanitari delle Prefetture, agli uffici di sanità marittima nei porti, alle stazioni sanitarie, ai posti di confine, per verificare:

a) il modo come procedono in ciascun ufficio i diversi servizi ed i risultati ottenuti;

b) l'idoneità, l'operosità ed il contegno dei funzionari sanitari di ogni grado;

c) il modo con cui sono tenuti gli uffici, i magazzini di materiale profilattico, ed il macchinario per le disinfezioni, di proprietà dello Stato.

Delle ispezioni compiute essi compilano relazioni particolareggiate formulando le proposte necessarie per il buon andamento dei servizi.

Possono agli ispettori essere affidate indagini e inchieste attinenti ai servizi dipendenti dal Ministero dell'interno o, col consenso del ministro, anche da altre Amministrazioni dello Stato, nelle quali sia interessata la tutela della sanità pubblica.

Possono altresì essere inviati in qualunque regione o Comune del Regno, ove si verifichino gravi e pericolose circostanze che interessino la salute pubblica, per assumervi, se del caso, anche la temporanea direzione dei servizi profilattici.

Art. 48.

Gli ispettori medici compartimentali hanno le stesse funzioni degli ispettori generali e le esercitano sul tratto di territorio del Regno per ciascuno di essi indicato da apposito decreto del ministro.

Agli ispettori compartimentali potrà anche essere affidato il temporaneo esercizio delle funzioni di medico provinciale presso qualche prefettura.

Art. 49.

L'ispettore del servizio celtico ha il compito d'ispezionare regolarmente i dispensari celtici e le sale celtiche assicurandosi del regolare andamento del servizio ed in special modo della regolare ammissione degli infermi nelle sale celtiche. Di ogni ispezione egli formula apposita relazione al ministro, con le proposte necessarie al buon andamento dei servizi.

In ciascuna delle ispezioni che egli compie deve rendersi conto della diffusione delle malattie celtiche nella località e del modo come sono applicate le disposizioni del regime sanitario della prostituzione.

In caso di bisogno possono essergli affidate anche altre ispezioni, inchieste od incarichi speciali, attinenti ad altri rami del servizio sanitario.

Art. 50.

Gli ispettori del servizio farmaceutico coadiuvano gli uffici tecnico ed amministrativo della Direzione generale della sanità pubblica preposti alla vigilanza sull'esercizio farmaceutico ed eseguono le ispezioni ed inchieste che sono loro ordinate dal ministro in ordine alla applicazione delle disposizioni che regolano l'esercizio delle farmacie, riferendone in apposite relazioni, con le proposte necessarie al miglior andamento del servizio.

In caso di bisogno, essi possono essere incaricati anche di altre ispezioni, inchieste o missioni speciali, inerenti ad altri rami del servizio sanitario.

Art. 51.

I capi dei laboratori della sanità pubblica dipendono direttamente dalla Direzione generale della sanità pubblica.

Ciascun capo di laboratorio:

a) vigila al regolare funzionamento del laboratorio tanto per la parte tecnica, quanto per la parte disciplinare, ed è personalmente responsabile della gestione dei fondi assegnati pel detto funzionamento;

b) risponde della buona conservazione del macchinario, dei preparati e di tutta la dotazione scientifica del laboratorio;

c) propone al direttore generale della sanità pubblica tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del servizio: e deve riferirgli immediatamente i provvedimenti che adotta di urgenza;

d) corrisponde esclusivamente col direttore generale della sanità pubblica e cura, sotto la propria responsabilità, che siano eseguiti con esattezza gli studi e le indagini affidatigli dalla Direzione generale.

Art. 52.

L'ispettore generale batteriologo provvede, sotto la direzione del capo del laboratorio di micrografia e batteriologia, alla ispezione tecnica dei laboratori di micrografia e batteriologia comunali, consorziali e privati, che facciano pubblico servizio, nonchè alla ispezione e al controllo degli stabilimenti privati per la produzione dei vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini. Ha inoltre il compito di provvedere alla organizzazione e di vigilare sul funzionamento dei laboratori batteriologici mobili provvisori, da istituirsi in casi di gravi epidemie o epizoozie.

Può essere incaricato dal ministro di speciali ispezioni od inchieste, anche per altri rami dei servizi sanitari.

Sostituisce il capo del laboratorio di micrografica e batteriologia della sanità pubblica, nei casi di assenza od impedimento.

Art. 53.

L'ispettore generale chimico provvede, sotto la direzione del capo del laboratorio chimico, alla ispezione dei laboratori chimici comunali e consorziali, compie ispezioni ed inchieste sul funzionamento delle officine di prodotti farmaceutici e galenici, di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè tutte le altre ispezioni od inchieste che gli vengano affidate in applicazione delle disposizioni sulle industrie insalubri, sull'esercizio delle farmacie e sui servizi di vigilanza annonaria.

Egli sostituisce il capo del laboratorio chimico della sanità pubblica nei casi di assenza od impedimento.

Art. 54.

Gli ispettori veterinari compiono le ispezioni ordinarie e straordinarie sull'andamento del servizio zooiatrico nel Regno e del servizio veterinario di confine e di porto. Per ogni ispezione compilano una relazione particolareggiata formulando le necessarie proposte pel buon andamento dei servizi.

Possono essere inviati, in casi di gravi epizoozie, nelle località ove queste si sono manifestate, per assumervi, se del caso, anche la temporanea direzione dei servizi profilattici.

Possono inoltre dal ministro essere destinati con l'obbligo di fissarvi la residenza, in quelle regioni nelle quali la persistenza di gravi epizoozie renda necessario, per un periodo di tempo prolungato, di intensificare i servizi zooiatrici.

Art. 55.

Il medico provinciale è capo dell'ufficio sanitario della prefettura e dipende direttamente dal prefetto, o, per esso, dal vice prefetto.

Egli esercita le sue funzioni tecniche e ispettive entro i limiti assegnati dalle legge e dai regolamenti che determinano tali funzioni.

Per la trattazione degli affari sanitari, che involgono questioni giuridiche ed amministrative, egli ha alla sua dipendenza un consigliere aggiunto all'uopo destinato dal prefetto.

I medici provinciali possono essere temporaneamente incaricati, con disposizione del ministro, della temporanea reggenza dell'ufficio sanitario di altra provincia limitrofa a quella cui sono assegnati. Possono inoltre essere destinati, con decreto del ministro, ad assumere la direzione del servizio sanitario marittimo nei porti di primaria importanza.

Art. 56.

Il medico provinciale aggiunto fa parte dell'ufficio sanitario della prefettura e, sotto la direzione del medico provinciale, lo coadiuva nello adempimento delle funzioni tecniche nelle quali lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; lo sostituisce, inoltre, nella direzione dell'ufficio quando in questo non si trovi altro funzionario tecnico di 1ª categoria più anziano.

Eseguisce le ispezioni, delle quali è incaricato dal prefetto e dal medico provinciale.

Art. 57.

I medici di porto hanno, di regola, la loro sede presso l'ufficio del medico provinciale, sempre quando essi siano addetti al porto di una città capoluogo di Provincia in cui non esista apposito ufficio di sanità marittima.

Essi:

a) adempiono agli obblighi, mansioni, servizi e incarichi stabiliti dal regolamento di sanità marittima;

b) eseguono gli ordini del prefetto, del medico provinciale e dell'autorità portuale, secondo le competenze rispettive stabilite in tema di sanità marittima dalle disposizioni vigenti;

c) coadiuvano il medico provinciale nello adempimento del suo ufficio e possono anche sostituirlo durante le sue temporanee assenze, sempre però compatibilmente con le esigenze del servizio speciale di sanità marittima, e salvo quanto è disposto nel precedente art. 56;

d) curano l'adempimento di tutte le altre mansioni che vengono affidate loro dalle leggi e dai regolamenti;

e) dispongono e dirigono i servizi delle guardie di sanità, vigilano al mantenimento della disciplina in questo personale e ne curano l'istruzione tecnica;

f) sono, di regola, i consegnatari del materiale ed armamentario profilattico governativo esistente nel porto di loro residenza, e ne regolano l'impiego e la buona conservazione sotto gli ordini del medico provinciale; e sono responsabili della buona esecuzione delle operazioni di disinfezione effettuate col materiale ed armamentario anzidetto;

g) hanno veste e qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per accertamento delle contravvenzioni alle norme che regolano la sanità marittima, per ogni conseguente effetto.

Allorchè sono in servizio, i medici di porto devono portare il distintivo stabilito dal ministro dell'interno.

Essi possono essere autorizzati a portare, durante il servizio e per recarsi ai luoghi nei quali esercitano le proprie funzioni e farne ritorno, le armi indicate all'art. 16 della legge di pubblica sicurezza testo unico 30 giugno 1885, n. 6144. L'autorizzazione è data per ciascun medico, dal prefetto, senza pagamento di tassa.

Quando le esigenze del pubblico servizio, a giudizio del prefetto, inteso il medico provinciale, lo permettano, potrà dal prefetto stesso esser consentito ai medici di porto di prestare, in via eccezionale, nell'ambito del porto cui sono addetti, per conto d'Istituti pubblici o privati, servizi sanitari che non rientrino in alcun modo negli obblighi inerenti al pubblico servizio di sanità marittima o che altrimenti non derivino dalle leggi vigenti. In tal caso spetterà al medico di porto una indennità di L. 10 per ogni giorno, a carico del richiedente; la quale indennità sarà dovuta per intero quand'anche il servizio richiesto o prestato abbia durata minore di un giorno.

Art. 58.

Nei porti dove siano di servizio contemporaneamente due o più medici di porto, spetta al più anziano di essi la direzione e responsabilità dei servizi indicati nel precedente articolo.

Il Ministero ha facoltà, nei porti più importanti ed in casi speciali, di affidare temporaneamente siffatta direzione ad un medico provinciale, purchè meno anziano del medico provinciale addetto alla prefettura locale, a mente del precedente art. 53.

Nei porti dove siavi, ai termini del presente articolo, un medico direttore del servizio, e la direzione, per straordinario movimento di passeggeri o di merci, o per altre circostanze, importi responsabilità ed oneri eccezionali, sarà in facoltà del Ministero di concedere al medico direttore predetto uno speciale compenso temporaneo, da accordarsi con decreto motivato e nella misura che sarà stabilita di volta in volta nel decreto stesso.

Art. 59.

L'incarico di medico e di direttore di stazione sanitaria è, di regola, affidato ai medici di porto residenti nelle località dove la stazione è situata.

Quando i medici di porto residenti sono due o più l'incarico spetta al più anziano fra essi, salvo diversa disposizione del Ministero.

Per le stazioni site in località dove non risiede alcun medico di porto, l'incarico della Direzione sarà affidato ad un altro sanitario, con preferenza a chi copra già altro impiego retribuito dipendente dal Ministero dell'interno.

In ogni caso l'incarico è temporaneo e revocabile.

Gl'incaricati della direzione delle stazioni sanitarie marittime sono consegnatari e responsabili del materiale e dell'armamento sanitario che costituiscono la dotazione delle stazioni. Essi debbono vigilare alla buona manutenzione ed al perfetto funzionamento degli apparecchi; in guisa che la stazione possa, in qualunque momento, corrispondere alle necessità sanitarie in relazione alla sua potenzialità

Essi adempiono le funzioni, i servizi e gl'incarichi stabiliti dal regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni vigenti. Eseguono gli ordini del prefetto, del medico provinciale e dell'autorità portuale, secondo le competenze rispettive determinate dalle disposizioni stesse.

Art. 60.

Durante l'assenza, per congedo o per altre ragioni, nei capoluoghi di Provincia, cui sia assegnato un medico di porto, il medico provinciale ne avoca a sè le funzioni o le affida al medico provinciale aggiunto, semprechè speciali ragioni o necessità di servizio non lo impediscano. In questo ultimo caso il prefetto della Provincia, salvo diverse disposizioni del Ministero, provvede per l'assunzione di un supplente temporaneo, ai sensi del regolamento di sanità marittima.

Art. 61.

Il veterinario provinciale è addetto all'ufficio sanitario della prefettura, come ispettore pel ramo zooiatrico.

Egli:

a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive del bestiame;

c) informa il prefetto, e per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella Provincia;

d) esercita la vigilanza zooiatrica sulla Provincia e compie le necessarie ispezioni, che debbono essere autorizzate dal prefetto.

Art. 62.

Durante l'assenza temporanea, per congedo o per altra ragione dal capoluogo di Provincia, del veterinario provinciale titolare, ove l'ufficio sanitario provinciale non possa provvedere al servizio, il prefetto della Provincia, salva diversa disposizione del Ministero, provvede coll'affidare provvisoriamente il servizio ad uno dei veterinari membri del Consiglio provinciale di sanità, ovvero, se possibile, ad alcuno dei veterinari governativi di confine o di porto esistenti nella Provincia stessa.

Art. 63.

I veterinari provinciali possono essere traslocati da una ad altra Provincia, secondo le esigenze del servizio. Le spese per indennità di trasloco, nella misura determinata dai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 23 maggio 1907, n. 428, sono sostenute dal Ministero dell'interno.

È in facoltà del ministro dell'interno di affidare, in casi di bisogno, ai veterinari provinciali, missioni ed incarichi temporanei, da compiersi in Provincie diverse da quelle di loro residenza, come pure di affidare ad essi in via temporanea e straordinaria le funzioni di veterinario di confine e di porto.

Le indennità di missione sono regolate in conformità di quanto dispone il secondo comma dell'articolo seguente.

Art. 64.

L'incarico al veterinario provinciale titolare di una Provincia di esercitare le sue funzioni anche in alcune delle Provincie vicine, è conferito con decreto ministeriale.

Le indennità spettanti - in tal caso - al veterinario, per i viaggi dalla sua ordinaria residenza al capoluogo o ad altra località della Provincia vicina, o per la permanenza in quest'ultima, sono a carico rispettivamente dello Stato o della Provincia stessa, secondo che si tratti di trasferta per servizio governativo, ovvero di trasferta nel caso previsto dal terzo comma, lettera *a*, dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 65.

Il pagamento degli stipendi dei veterinari provinciali è fatto per la totalità dell'importo dal Ministero dell'interno nei modi previsti dalle leggi vigenti, salvo alle Provincie l'obbligo di rimborsare l'erario della quota a loro carico, a'sensi dell'art. 201, quarto comma, lettera *a*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e dall'art. 2 della legge 26 giugno 1913, n. 812.

A tale scopo nel bilancio preventivo del Ministero dell'interno verrà inscritta, in apposito capitolo, la cifra totale degli stipendi dei veterinari provinciali previsti in organico.

Le quote a carico delle Provincie, nella complessiva somma di L. 120.750 di cui all'art. 2 della legge 26 giugno 1913, n. 812, figurano in apposito capitolo nel bilancio dell'entrata.

Art. 66.

Dopo approvato il bilancio, nel mese di luglio di ogni anno, il Ministero dell'interno comunica a quello del tesoro la quota di stipendio a carico di ciascuna delle Provincie, alle quali sia stato assegnato un veterinario provinciale titolare.

Tale quota, in misura identica per tutte le Provincie anzidette, e salvo quanto è stabilito nel seguente art. 67, verrà determinata nella cifra ottenuta dividendo la somma di cui al terzo comma dell'articolo precedente per il numero totale delle Provincie alle quali sia stato assegnato un veterinario provinciale titolare.

A cura del Ministero del tesoro verranno comunicate alle Provincie debitrici, per mezzo delle prefetture, le rispettive quote di contributo. Gli eventuali ricorsi non sospendono l'esazione del contributo, ma daranno diritto al rimborso in quanto risulti dovuto.

Art. 67.

Verificandosi, durante l'esercizio finanziario, in alcuna delle Provincie anzidette, variazioni per posti non coperti o rimasti per varie cause vacanti per la durata di oltre due mesi dell'anno, ne sarà tenuto conto a favore della Provincia interessata, diffalcando dalla quota dovuta pel successivo esercizio la somma in meno corrispondente alle vacanze anzidette.

Art. 68.

I veterinari di confine e di porto hanno di regola la loro sede negli uffici e posti di confine e negli uffici portuali di sanità marittima all'uopo determinati dal Ministero dell'interno, e possono essere traslocati dall'uno all'altro ufficio, secondo le esigenze del servizio.

Qualora debbano esercitare la loro vigilanza su più punti del confine, o in due o più porti, il ministro assegna loro a residenza il Comune dal quale siffatta vigilanza può meglio essere esercitata sui vari passi di confine o sui porti che ogni veterinario deve vigilare.

Essi esercitano le loro attribuzioni di visita sanitaria degli animali, carni e prodotti di animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, nonchè quelle di polizia sanitaria e zooiatrica connesse ai detti servizi, secondo le leggi, i regolamenti e le ordinanze in vigore, e le istruzioni del Ministero e del prefetto.

Per l'adempimento delle loro funzioni essi dipendono dal prefetto della Provincia, o, per esso, dal sottoprefetto del circondario, dove hanno la loro sede.

Nei porti di mare, però, essi sono aggregati all'ufficio di sanità marittima ed adempiono il loro ufficio sotto la direzione del capo di detto ufficio.

È applicabile ai veterinari di confine e di porto il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 57.

Art. 69.

È in facoltà del ministro dell'interno di affidare, in casi di bisogno, ai veterinari di confine e di porto missioni ed incarichi temporanei, da compiersi in località diverse da quelle di loro residenza; come pure di affidare ad essi, in via temporanea e straordinaria, quando eccezionali esigenze di servizio lo richieggano e limitatamente alla durata di queste, le funzioni di veterinario provinciale.

La commissione di tali funzioni equivale alla destinazione del veterinario provinciale titolare agli effetti del precedente art. 66.

Art. 70.

In caso di assenza od impedimento temporaneo, o in mancanza di altro funzionario sanitario governativo, le funzioni di veterinario di confine e di porto saranno disimpegnate da un veterinario all'uopo delegato dal prefetto, alle condizioni che verranno di volta in volta fissate dal ministro dell'interno.

Art. 71.

Nei passi di confine o nei porti nei quali non sia possibile destinare un veterinario di confine o di porto, ovvero le esigenze del servizio, pur richiedendo l'opera di un tecnico, non giustificano, per la limitata loro importanza, la destinazione di un impiegato di ruolo, il ministro dell'interno provvede con incaricati straordinari.

L'incarico è conferito, con decreto registrato alla Corte dei conti, a chi provi di possedere i requisiti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 seconda parte dell'art. 4 del presente regolamento.

L'incarico è revocabile in ogni momento e non importa in chi ne

è investito nessun diritto a stabile collocamento od altro qualsiasi.

Art. 72.

L'autorizzazione ad accettare incarichi temporanei di veterinario comunale o consorziale, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1907, n. 91, deve essere chiesta preventivamente al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto, dopo assunte le necessarie informazioni.

Tale autorizzazione, che è strettamente personale, non crea vincolo di sorta al Ministero, che può sempre revocarla in qualunque tempo, secondo le esigenze dei servizi, senza che nè dal veterinario, nè dal Comune o dai Comuni interessati possa farsi luogo a qualsiasi pretesa d'indennizzi o compensi.

Art. 73.

I segretari medici della Direzione generale della sanità pubblica i medici di porto ed i medici provinciali aggiunti saranno comandati, per turno, presso i laboratorî della sanità, per ragioni di studio, per un periodo non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

Gli assistenti medici del laboratorio di micrografia e batteriologia saranno comandati, per turno, e per la durata anzidetta, a prestare servizio di segretario medico, o di medico di porto, o di medico provinciale aggiunto.

Art. 74.

Verificandosi vacanze nei posti di assistente dei laboratorî della sanità, potrà esservi provveduto temporaneamente, per il tempo necessario allo espletamento dei concorsi, mediante incarichi provvisori da conferirsi esclusivamente a persone che posseggano i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi e che siano state designate per l'incarico, dal Consiglio superiore di sanità.

Gli incarichi sono conferiti con le formalità prescritte dall'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Art. 75.

È vietato di ammettere nei laboratorî e negli uffici tecnici di sanità pubblica, praticanti od alunni a titolo di studio o di perfezionamento: soltanto potrà il ministro consentire, di volta in volta, che siano ammessi ai soli laboratorî della sanità a scopo di perfezionamento, funzionari sanitari di altre amministrazioni governative ed ufficiali in servizio effettivo del corpo sanitario del R. esercito e della R. marina.

CAPO IX.

Personale degli impiegati d'ordine

Art. 76.

Il posto di archivista è conferito per merito a scelta fra gli applicati dei laboratorî.

Art. 77.

La nomina al posto di applicato nei laboratorî della sanità pubblica è conferita per esame di concorso, cui sono ammessi a partecipare, oltre il preparatore, il custode e gli inservienti dei laboratorî, i capi guardia e le guardie di sanità marittima, che contino non meno di otto anni di servizio alla data del decreto che indice il concorso.

Art. 78.

La nomina al posto di preparatore del laboratorio di micrografia e batteriologia è conferita per esame di concorso fra gli inservienti del laboratorio stesso, che contino almeno cinque anni di servizio.

Le norme nonchè i programmi degli esami per i concorsi di cui al precedente ed al presente articolo sono stabiliti con decreto del ministro.

Art. 79.

Il direttore generale della sanità pubblica può, quando le condizioni e le esigenze del servizio lo consentano, accordare agli impiegati d'ordine un mese di congedo all'anno.

Art. 80.

Sono applicabili agli impiegati d'ordine le punizioni disciplinari stabilite per gli impiegati di 1ª categoria.

La revocazione e la destituzione sono pronunciate con decreto del ministro dell'interno.

CAPO X.

Agenti di sanità marittima

Art. 81.

La nomina al posto di guardia di sanità marittima è fatta con decreto del ministro.

Per ottenere la nomina è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità;

b) avere compiuti 21 anni e non avere oltrepassati gli anni 30;

c) avere soddisfatto gli obblighi di leva;

d) avere tenuta sempre condotta regolare;

e) avere compiuto il corso elementare inferiore d'istruzione;

f) avere attitudine fisica al servizio.

Sono titoli di preferenza per la nomina a guardia di sanità marittima:

a) il servizio prestato con fedeltà ed onore nel corpo dei RR. equipaggi, e segnatamente nelle categorie e specialità dei macchinisti, fuochisti, infermieri;

b) il servizio prestato come marinaio di porto;

c) il servizio prestato nel R. esercito;

d) il possesso della licenza di conduttore di caldaie a vapore.

Art. 82.

La prima nomina delle guardie di sanità marittima è fatta a titolo di tirocinio e di esperimento per la durata di un anno.

Al termine di questo, il ministro dell'interno, sentito il motivato parere del medico di porto e del prefetto sull'esito dell'esperimento, procede o alla nomina definitiva dell'interessato a guardia di 2ª classe o al suo licenziamento.

In caso di licenziamento, non spetta all'interessato alcun diritto o ragione per indennità o altro compenso.

Art. 83.

La promozione dalla 1ª alla 2ª classe e la promozione a capo guardia si effettuano per decreto Ministeriale.

La promozione di classe ha luogo per anzianità, coi criteri stabiliti dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

La promozione al grado di capo guardia ha luogo in seguito ad un esame di idoneità al quale sono ammesse le guardie di 1ª classe, che abbiano data buona prova, per condotta regolare e capacità dimostrata in servizio.

La Commissione giudicatrice degli esami è costituita da un consigliere di prefettura, che la presiede, da un ufficiale di porto e da un medico di porto.

La sede e le altre modalità sono determinate di volta in volta dal ministro con apposito decreto.

I programmi sono allegati al presente regolamento, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 84.

I capi guardia e le guardie di sanità dipendono direttamente dal medico di porto e ne seguono gli ordini.

Essi hanno qualità di agenti di pubblica sicurezza per l'accertamento delle contravvenzioni alle norme che regolano la sanità marittima e per ogni altro conseguente effetto.

Esercitano le attribuzioni e compiono i servizi loro affidati dal regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni vigenti.

Inoltre provvedono, sotto la direzione del medico di porto, all'impiego ed alla buona manutenzione del materiale e dell'armamento di sanità marittima di proprietà governativa.

A tale uopo essi debbono - a cura e sotto la responsabilità del medico di porto - ricevere la occorrente istruzione tecnica con speciale riguardo all'uso degli apparecchi di disinfezione a vapore, alle disinfezioni chimiche ed alle misure profilattiche più importanti contro i morbi infettivi ed esotici. Tale istruzione tecnica, oltre agli ammaestramenti speciali da impartirsi a seconda dei bisogni nei casi singoli, dovrà anche comprendere, in ogni anno, un corso generale indistintamente obbligatorio per gli agenti tutti, da completarsi, dove occorra, anche con insegnamenti accessorî per parte di tecnici autorizzati.

Apposito ordine di servizio, emanato dal prefetto, sulla proposta del medico provinciale e del medico di porto e previa intesa col capitano di porto, regola le modalità del servizio.

Quando le esigenze del pubblico servizio, a giudizio del prefetto, sentiti il medico provinciale e il medico di porto, lo permettano, potrà dal prefetto stesso consentirsi che i capi guardia e le guardie di sanità possano, in via eccezionale, e nell'ambito del porto cui sono addetti, essere adibiti, per conto di Istituti pubblici o privati, a servizi sanitari che in alcun modo non rientrino negli obblighi inerenti al pubblico servizio di sanità marittima, o che altrimenti non derivino da leggi speciali. In tal caso spetterà, a carico del richiedente, una indennità giornaliera di lire quattro pel capo guardia e di lire tre per ogni guardia; ed il pagamento ne sarà fatto dal richiedente, alla fine di ogni mese, in base a distinta vidimata dal capitano di porto, versando la somma dovuta al medico di porto, che provvederà alla distribuzione agli agenti creditori.

Art. 85.

I capi guardia e le guardie di sanità marittima, quando sono in servizio, debbono vestire la divisa stabilita del Ministero dell'interno.

A tale scopo si provvede dal prefetto alla prima fornitura dei prescritti effetti di vestiario per gli agenti di nuova nomina ed alla successiva rinnovazione degli effetti stessi, entro un limite massimo di spesa di annue lire cento per ciascun agente.

Allorquando capi guardia e guardie sono in servizio di contumacia presso bastimenti o nelle stazioni sanitarie indossano una fascia a tracolla di colore rosso.

I capi guardia e le guardie hanno facoltà di portare, senza bisogno di speciale licenza, la rivoltella durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno.

Essi sono all'uopo muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'autorità marittima e controfirmata dal prefetto della Provincia.

Art. 86.

Ai capi guardia e guardie di sanità marittima destinati a prestar servizio nelle stazioni sanitarie di Asinara, Poveglia e Brindisi, sarà assegnata una indennità di disagiata residenza nei limiti e nella misura stabiliti con decreto del ministro.

Sarà altresì assegnato uno speciale soprassoldo, nella misura stabilita con decreto del ministro, agli agenti di sanità marittima incaricati della condotta di caldaie e macchine a vapore, di apparecchi di disinfezione azionati da motore, e di barche a motore.

Art. 87.

Il prefetto può concedere ai capi guardia e alle guardie di sanità quando le condizioni e le esigenze del servizio lo consentano, venti giorni di congedo all'anno.

Ai capi guardia e alle guardie di sanità è applicato il disposto dell'art. 80.

CAPO XI.

Personale di servizio

Art. 88.

Gli inservienti dei laboratorî della sanità sono nominati con decreto del ministro, su proposta del direttore generale della sanità pubblica.

Il custode è nominato tra gli inservienti, seguendo l'ordine dell'anzianità.

Per essere nominati inservienti è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 30;

c) avere sempre tenuto regolare condotta;

d) avere compiuto il corso elementare inferiore di istruzione;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica senza imperfezioni nè difetti.

Art. 89.

I capi dei laboratorio possono, quando le condizioni e le esigenze del servizio lo consentano, concedere al custode e agli inservienti quindici giorni di congedo all'anno.

È applicabile al custode ed agli inservienti di laboratorio il disposto dell'art. 80.

CAPO XII.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 90.

Ai concorsi pubblici per i posti disponibili di medico provinciale aggiunto di ultima classe che verranno indetti entro il 28 agosto 1915 saranno ammessi, con esonero dai limiti di età di cui all'art. 4, i sanitari che hanno prestato servizio alla dipendenza ed a carico del Ministero dell'interno, in occasione dell'epidemia colerica degli anni 1910-1911, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

Art. 91.

Alla nomina ai posti di ispettore del servizio farmaceutico, istituiti dalla legge 22 maggio 1913, n. 468, verrà per la prima volta provveduto mediante pubblico concorso, in conformità delle norme da approvarsi dal Ministero dell'interno.

Art. 92.

Nella prima applicazione dell'organico per i servizi veterinari governativi approvato con la legge 26 giugno 1913, n. 812, i posti di ispettore veterinario di 1ª e 2ª classe portati dal ruolo sostituito dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa sono equiparati, a tutti gli effetti del presente regolamento, rispettivamente, a quelli di ispettore centrale veterinario, e di capo sezione veterinario, coadiutore veterinario e veterinario provinciale di 1ª classe del nuovo organico.

Art. 93.

Al primo concorso per la nomina ai posti di applicato di laboratorio che sarà effettuato in esecuzione delle tabelle organiche portate dalle leggi citate negli articoli precedenti saranno ammessi anche gli impiegati d'ordine assunti in servizio straordinari presso il laboratorio chimico, per l'applicazione della legge 11 luglio 1904, n. 388, con provvedimento anteriore alla pubblicazione del presente regolamento o che si trovino in servizio alla data de decreto che indirà il concorso.

Tabella n. 1.

TABELLA di equiparazione dei gradi, classi e stipendi dei personali costituenti la 1ª categoria dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Ordine numerico dei gradi	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA SANITÀ PUBBLICA		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	Stipendio individuale
	Direzione generale	Laboratori		
	Grado e titolo	Grado e titolo	Grado e titolo	
1°	—	Capo di laboratorio	—	9.000
2°	Direttore capo di divisione (pel servizio igienico generale, o pel servizio zooiatrico) di 1ª classe Ispettore generale medico di 1ª classe	Ispettore generale batteriologo Ispettore generale chimico	Ispettore compartimentale di 1ª classe	8.000
	Direttore capo di divisione (pel servizio igienico generale, o pel servizio zooiatrico) di 2ª classe Ispettore generale medico di 2ª classe Ispettore generale veterinario Delegato sanitario all'estero	—	Ispettore compartimentale di 2ª classe Medico provinciale di 1ª classe	7.000
3°	Ispettore del servizio celtico Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 1ª classe Segretario ingegnere del Consiglio superiore di sanità Ispettore del servizio farmaceutico di 1ª classe Ispettore centrale veterinario	Coadiutore capo	Medico provinciale di 2ª classe	6.000
	Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 2ª classe Ispettore del servizio farmaceutico di 2ª classe Primo segretario medico (ufficio affari generali) Capo sezione veterinario	Coadiutore	Medico provinciale di 3ª classe Veterinario provinciale di 1ª classe	5.000
4°	—	—	Medico provinciale di 4ª classe Medico di porto di 1ª classe Veterinario provinciale di 2ª classe	4.500
5°	Archivista disegnatore del Consiglio superiore di sanità	—	Medico di porto di 2ª classe Medico provinciale aggiunto di 1ª classe Veterinario provinciale di 3ª classe	4.000
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 1ª classe	—	Medico di porto di 3ª classe Medico provinciale aggiunto di 2ª classe Veterinario provinciale di 4ª classe Veterinario di confine e di porto di 1ª classe	3.500
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 2ª classe	Assistente	Medico di porto di 4ª classe Medico provinciale aggiunto di 3ª classe Veterinario di confine e di porto di 2ª classe	3.000
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 3ª classe	—	Medico provinciale aggiunto di 4ª classe Veterinario di confine e di porto di 3ª classe	2.500
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 4ª classe	—	Medico provinciale aggiunto di 5ª classe	2.000

Tabella n. 2.

TABELLA dei gradi e posti pei quali è ammesso il passaggio dall'Amministrazione centrale all'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e inversamente.

Amministrazione centrale della sanità pubblica — Direzione generale — Grado e titolo	Amministrazione centrale della sanità pubblica — Laboratori — Grado e titolo	Amministrazione provinciale della sanità pubblica — Grado e titolo	Stipendio individuale
Direttore capo di divisione (pel servizio medico generale) di 1ª classe — Ispettore generale medico di 1ª classe	Ispettore generale batteriologo — Ispettore generale chimico	Ispettore compartimentale di 1ª classe	8.000
Direttore capo di divisione (pel servizio medico generale) di 2ª classe — Ispettore generale medico di 2ª classe	—	Ispettore compartimentale di 2ª classe — Medico provinciale di 1ª classe	7.000
Ispettore del servizio celtico — Ispettore del servizio farmaceutico di 1ª classe (1) — Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 1ª classe	Coadiutore capo (1)	Medico provinciale di 2ª classe	6.000
Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 2ª classe — Ispettore del servizio farmaceutico di 2ª classe — Primo segretario medico (ufficio affari generali)	Coadiutore (1)	Medico provinciale di 3ª classe	5.000
Capo sezione veterinario	Coadiutore (2)	Veterinario provinciale di 1ª classe	
Segretario medico di 1ª classe	—	Medico di porto di 3ª classe Medico provinciale aggiunto di 2ª classe	3.500
id. di 2ª »	—	Medico di porto di 4ª classe Medico provinciale aggiunto di 3ª classe	3.000
id. di 3ª »	—	Medico provinciale aggiunto di 4ª classe	2.500
id. di 4ª »	—	Medico provinciale aggiunto di 5ª classe	2.000
Segretario veterinario di 1ª classe	—	Veterinario provinciale di 4ª classe Veterinario di confine e di porto di 1ª classe	3.500
id. di 2ª »	—	Veterinario di confine e di porto di 2ª classe	3.000
id. di 3ª »	—	Veterinario di confine e di porto di 3ª classe	2.500

(1) Limitatamente agli ispettori del servizio farmaceutico, ai coadiutori ed assistenti forniti della laurea in medicina e chirurgia.

(2) Limitatamente ai coadiutori forniti di laurea in zooiatria.

Tabella n. 3.

RUOLO organico dell'Amministrazione della sanità pubblica.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Categoria		Impiego	Classe	Numero	Stipendio individuale
I	Uffici della Direzione generale	Ispettore generale medico	1	1	8.000
			2	1	7.000
		Ispettore del servizio celtico	—	1	6.000
		Ispettore del servizio farmaceutico	1	1	6.000
			2	1	5.000
		Ispettore generale veterinario	—	2	7.000
		Ispettore centrale veterinario	—	1	6.000
		Direttore capo divisione	1	1	8.000
			2	1	7.000
		Capo sezione veterinario	—	1	5.000
		Primo segretario medico	—	1	5.000
		Segretari (5 medici, 3 veterinari, 2 agrari)	1	4	3.500
			2	2	3.000
			3	2	2.500
			4	2	2.000
	Segr. del Cons. sup. di S.	Segretario medico	1	1	6.000
			2	1	5.000
		Segretario ingegnere	—	1	6.000
		Archivista disegnatore	—	1	4.000
		Delegati sanitari all'estero	—	2	7.000
	Laboratori	Capo di laboratorio	—	2	9.000
		Ispettore generale batteriologo	—	1	8.000
		Ispettore generale chimico	—	1	8.000
		Coadiutore capo	—	1	6.000
		Coadiutore	—	7	5.000
		Assistente	—	13	3.000
2		Archivista	—	1	3.000
		Applicato di laboratorio	—	3	2.500
		Preparatore di laboratorio	—	1	2.000
3					
4		Custode di laboratorio	—	1	1.500
		Inserviente di laboratorio	—	12	1.300

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Categoria	Impiego	Classe	Numero	Stipendio individuale
I	Ispettore compartimentale medico	1	2	8.000
		2	2	7.000
	Medico provinciale	1	19	7.000
		2	23	6.000
		3	23	5.000
		4	4	4.500
	Medico provinciale aggiunto	1	8	4.000
		2	12	3.500
		3	12	3.000
		4	21	2.500
		5	7	2.000
	Medico di porto	1	8	4.500
		2	6	4.000
		3	9	3.500
		4	9	3.000
	Medico di stazione sanitaria (incaricato)	—	2	1.000
		—	2	400
	Veterinario provinciale	1	12	5.000
		2	30	4.500
		3	20	4.000
		4	7	3.500
	Veterinario di confine e di porto	1	20	3.500
		2	15	3.000
		3	7	2.500
2				
3	Capo guardia di sanità marittima	—	8	1.700
	Guardia di sanità marittima	1	50	1.400
		2	50	1.200
4				

PROGRAMMI DI ESAME

I.

Esame di concorso ai posti di medico provinciale di 4ª classe e medico di porto di 1ª classe — Merito distinto

Gli esami constano di prove scritte, pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di quattro e riguardano:

1. L'etiologia e la patologia delle malattie infettive.
2. La profilassi e polizia sanitaria delle malattie infettive.
3. L'igiene generale.
4. L'igiene speciale.

Le prove pratiche sono in numero di tre e riguardano:

1. La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene.
2. La clinica medica.
3. La tecnica delle autopsie.

La prova orale comprende:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. La demografia e l'assistenza pubblica.
3. La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4. La conoscenza di una o più lingue estere.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

Prove scritte.

1. Etiologia e patologia delle malattie infettive:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti di infezione, vie di trasmissione;

b) disposizione individuale, immunità;

c) disposizione di luogo e di tempo;

d) etiologia, patologia, e diagnosi microbiologica delle seguenti malattie:

Morbillo, scarlattina, pertosse, difterite, vaiuolo, varicella, parotite epidemica, influenza, polmonite, meningite cerebro-spinale epidemica, tubercolosi umana, febbre tifoide, infezione da paratifi, febbre mediterranea, tifo esantematico, dissenteria batterica, febbre puerperale, erisipela, pioemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, lebbra, tigna favosa, tracoma, malaria, pellagra, scorbuto, colera nostras, colera asiatico, peste orientale, febbre gialla, dissenteria amebica, kala-azar, febbre ricorrente e spirochetosi umane affini, malattia del sonno, dengue, beri-beri, anchilostomiasi, filariosi, bilarziosi, scabbia, carbonchio ematico, afta epizootica, tubercolosi bovina e aviaria, morva, rabbia, actinomicosi.

2. Profilassi e polizia sanitaria delle malattie infettive:

a) classificazione delle malattie infettive e criteri generali della loro profilassi;

b) profilassi internazionale;

c) denunzia e isolamento dei malati;

d) criteri fondamentali della disinfezione, mezzi per disinfettare, mezzi meccanici e disinfettanti propriamente detti, pratica delle disinfezioni, apparecchi e stabilimenti a disinfezione, disinfezione a domicilio;

e) vaccini e sieri, Istituti di produzione, loro vigilanza e controllo dei relativi prodotti, vaccinazione, sieroprofilassi e sieroterapia;

f) profilassi e polizia sanitaria delle malattie indicate alla lettera *d)* del precedente n. 1.

3. Igiene generale:

a) suolo e risanamento dei terreni d'aperta campagna;

b) aria — fattori fisici, componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene; climi ed acclimatazione;

c) acqua — origine e proprietà generali delle acque naturali, requisiti igienici delle acque da bere e criteri per il giudizio di potabilità; approvvigionamento dei luoghi abitati; correzione delle acque a scopo potabile;

d) alimentazione ed alimenti — valore nutritivo ed importanza dei singoli principî alimentari; la razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle varie condizioni individuali (età, sesso, lavoro, clima, ecc.);

e) vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande;

f) vestimenta — costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti; igiene della pelle, bagni e stabilimenti balneari;

g) abitazioni — risanamento del suolo per i luoghi abitati; condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e per collettività.

Piani regolatori; vie, loro orientazione, direzione, larghezza e disposizione; larghi, piazze, viali e giardini; pavimentazione stradale;

h) materiali di rifiuto — loro allontanamento dai luoghi abitati; fognatura; destinazione ultima dei materiali di rifiuto;

i) cimiteri — tumulazione, inumazione e cremazione dei cadaveri;

l) sardigne.

4. Igiene speciale:

a) igiene rurale — coltivazioni ed industrie agricole in rapporto con l'igiene; l'abitazione rurale, approvvigionamento d'acqua dei Comuni rurali, smaltimento delle materie di rifiuto.

Educazione igienica del contadino;

b) igiene dell'operaio — età, sesso, costituzione fisica in rapporto con i mestieri; ambienti di lavoro; orari, pericoli per la integrità degli organi dei sensi nei diversi lavori e industrie; modificazioni nel sistema muscolare e nello scheletro in rapporto col lavoro; il lavoro notturno, il lavoro nell'aria compressa; il lavoro negli ambienti con temperature abnormi; inspirazione di polveri, inspirazioni di gas o vapori nocivi, industria del piombo e del mercurio e loro pericoli per la salute degli operai; il lavoro nelle solfare e nella perforazione delle gallerie; l'igiene dei cantieri di lavoro; la profilassi della tubercolosi negli ambienti di lavoro; la protezione della gravidanza nelle operaie;

c) igiene scolastica — criteri igienici per l'ubicazione, orientamento e costruzione degli edifici scolastici nelle città e nei Comuni rurali; riscaldamento, ventilazione, illuminazione, provvista e distribuzione di acqua, fognatura, arredamento e suppellettile scolastica; il bagno, la refezione scolastica, gli esercizi fisici; influenza del metodo dei programmi e degli orari didattici sulla salute degli scolari; lo strapazzo intellettuale.

Asili e giardini d'infanzia; classi per alunni gracili, e scuole all'aperto; colonie estive; scuole per deficienti, ciechi, sordomuti, tracomatosi; vigilanza medico-igienica della scuola; propaganda igienica nella scuola;

d) igiene infantile — brefotrofi, presepi, istituzioni di baliatico, gouttes de lait, Istituti di protezione;

e) case di ricovero per la vecchiaia e per gli invalidi;

f) igiene ospitaliera — ubicazione, costruzione ed arredamento degli ospedali; ospedali generali, policlinici, ospedali per singole specialità, manicomi, ospedali ed altri locali d'isolamento per malattie contagiose; ospedali da campo; sanatori per tubercolosi e per malarici; istituzioni per convalescenti; case di salute private; criteri igienici fondamentali del governo ospitaliero;

g) igiene dei teatri, cinematografi ed altri luoghi di pubblico convegno;

h) igiene ferroviaria — stazioni, locali per emigranti, disinfezione delle carrozze per viaggiatori e dei carri per bestiame;

i) igiene navale e portuale:

principali tipi di navi mercantili, conformazione, struttura e distribuzione interna;

fattori dell'igiene generale a bordo, materiali di costruzione, di rivestimento e di protezione; approvvigionamento e carico; alloggi ed annessi, infermeria;

illuminazione, igrometria e termometria degli ambienti sulla nave; sistemi ed assetto della ventilazione nei vari ambienti; fognatura a bordo; sentine;

alimentazione a bordo delle navi, conservazione degli alimenti d'origine animale e vegetale; acqua potabile e suo approvvigionamento;

equipaggio, passeggeri, emigranti, nettezza personale e lavatura della biancheria;

malattie infettive a bordo della nave e loro profilassi;

vigilanza sanitaria nel porto e sui galleggianti ancorati; sui magazzini, sylos, punti franchi, ecc.; vigilanza di sbarco ed imbarco dei passeggeri e delle merci; provvedimenti profilattici nel porto in caso di sviluppo di malattie infettive nell'ambito del porto stesso o nella città;

stazioni sanitarie marittime; impianto, ordinamento e funzione.

Prove pratiche.

1. Microscopia, microbiologia e parassitologia applicate all'igiene:

a) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico;

b) esame microscopico e batteriologico del suolo;

c) esame microscopico e batteriologico dell'acqua;

d) esame microscopico e batteriologico del latte e derivati;

e) esame microscopico e batteriologico delle carni;

f) esame microscopico e batteriologico delle farine e del pane;

g) esame microscopico del grano, del mais, della segale e riconoscimento delle principali alterazioni;

h) esame microscopico dei tessuti più comunemente usati per indumenti;

i) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

l) metodi di ricerca dei microrganismi;

m) infezioni sperimentali e tecnica delle autopsie;

n) diagnosi microbiologica delle seguenti malattie e riconoscimento dei loro germi:

Tubercolosi, polmonite, difterite, infezioni stafilococciche e streptococciche, tetano, gonorrea, tifo addominale, dissenteria epidemica, colera asiatico, peste bubbonica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, morva, meningite cerebro-spinale epidemica, febbre mediterranea, lebbra, malaria, kala-azar, malattia del sonno, febbre ricorrente, rabbia, actinomicosi, tigna favosa, anchilostomiasi;

o) siero-diagnosi e reazioni biologiche più in uso.

2. Clinica medica — esame di un infermo, e riconoscimento della malattia.

3. Autopsia — autopsia di un cadavere umano o di una parte di esso e prelevamento di materiale infettante.

Prova orale.

1. Le materie sulle quali vertono le prove scritte e pratiche.

2. Demografia ed assistenza pubblica:

a) leggi fondamentali della statistica demografica;

b) censimento della popolazione; scopo, modo di esecuzione e principali risultati;

c) densità della popolazione;

d) movimento dello stato civile;

e) registri comunali di anagrafe; emigrazione ed immigrazione;

f) ordinamento della statistica delle cause di morte;

g) statistica di morbosità;

h) ordinamento dell'assistenza pubblica in Italia e nei principali Stati europei;

i) assistenza all'infanzia;

l) assistenza ai sordomuti, ciechi, deficienti ed anormali, idioti e cretini;

m) assistenza agli alienati;

n) assistenza ospitaliera ed assistenza sanitaria a domicilio;

o) assistenza agli operai colpiti da infortunio sul lavoro;

p) associazioni di assistenza agli infermi.

3. Legislazione ed ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno:

a) principali disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento; delle leggi e regolamento sul Consiglio di Stato;

b) codice penale (libro II, titolo VII) dei reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica;

c) legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

d) principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e nei relativi regolamenti;

e) disposizioni legislative e regolamentari sugli alienati e sui manicomi;

f) leggi e regolamenti, ordinanze, istruzioni principali in vigore, aventi attinenza alla sanità pubblica;

g) leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

h) cassa pensioni per i sanitari;

i) convenzioni sanitarie internazionali.

4. Prova di lingua estera:

traduzione dall'italiano nella lingua prescelta (inglese, francese o tedesca) e da questa in italiano - conversazione.

II.

Esami di idoneità ai posti di medico provinciale di 4ª classe e di medico di porto di 1ª classe

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di due, e riguardano:

1. L'etiologia e la profilassi delle malattie infettive.
2. L'igiene speciale.

Le prove pratiche sono in numero di due e riguardano:

1. La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene.
2. La clinica medica.

La prova orale, oltrechè le materie delle prove scritte e pratiche, riguarda:

1. L'igiene generale.
2. La demografia ed assistenza pubblica.
3. La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4. La conoscenza di una lingua estera.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

Prove scritte.

1. Etiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti di infezione e vie di trasmissione;

b) disposizione individuale, immunità;

c) disposizione di luogo e di tempo;

d) profilassi internazionale;

e) denunzia e isolamento dei malati;

f) criteri fondamentali della disinfezione, allontanamento meccanico delle fonti d'infezione e disinfezione propriamente detta, disinfettanti; pratica delle disinfezioni, apparecchi e stabilimenti a disinfezione, disinfezione a domicilio;

g) vaccini e sieri, istituti di produzione, loro vigilanza, vaccinazione e sieroprofilassi;

h) etiologia e profilassi delle seguenti malattie: morbillo, scarlattina, pertosse, difterite, vaiuolo, varicella, parotite epidemica influenza, polmonite, meningite cerebro-spinale epidemica, tubercolosi umana, febbre tifoide, infezione da paratifi, febbre mediterranea, tifo esantematico, dissenteria batterica, febbre puerperale, erisipela, pioemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, lebbra, tigna favosa, tracoma, malaria, pellagra, scorbuto, colera nostras, colera asiatico, peste orientale, febbre gialla. dissenteria amebica, kala-azar, febbre ricorrente epirochetosi umane affini, malattia del sonno, dengue, beri-beri, anchilostomiasi, filariosi, bilarziosi, scabbia, carbonchio ematico, afta epizootica, tubercolosi bovina e aviaria, morva, rabbia, actinomicosi.

2. Igiene speciale:

a) igiene rurale - coltivazioni e industrie agricole in rapporto con l'igiene, l'abitazione rurale, approvvigionamento d'acqua dei Comuni rurali; smaltimento delle materie di rifiuto; l'educazione igienica del contadino;

b) igiene dell'operaio - età, sesso, costituzione fisica in rapporto con i mestieri; gli ambienti di lavoro, orari, pericoli per la integrità degli organi dei sensi nei diversi lavori e industrie; modificazioni nel sistema muscolare e nello scheletro in rapporto col lavoro; il lavoro notturno, il lavoro nell'aria compressa; il lavoro negli ambienti con temperature abnormi; inspirazione di polveri, inspirazione di gas e vapori nocivi, industria del piombo e del mercurio e loro pericoli per la salute degli operai, il lavoro nelle solfare e nella perforazione delle gallerie; l'igiene dei cantieri di lavoro; la profilassi della tubercolosi negli ambienti di lavoro, la protezione della gravidanza nelle operaie;

c) igiene scolastica - criteri igienici per l'ubicazione, orientamento e costruzione degli edifizi scolastici nelle città e nei Comuni rurali; riscaldamento, ventilazione, illuminazione, provvista e distribuzione di acqua, fognatura, arredamento e suppellettile scolastica; bagno, refezione scolastica, esercizi fisici; influenza del metodo didattico dei programmi e degli orari su la salute degli scolari; strapazzo intellettuale.

Asili e giardini d'infanzia - scuole all'aperto, colonie estive; scuole per deficienti, ciechi, sordo-muti, tracomatosi; vigilanza medico-igienica della scuola; la propaganda igienica nella scuola;

d) igiene infantile - brefotrofi, presepi, istituzioni di baliatico, gouttes de lait, istituti di protezione;

e) case di ricovero per la vecchiaia e per gli invalidi;

f) igiene ospitaliera - ubicazione, costruzione ed arredamento degli ospedali; ospedali generali, policlinici, ospedali per singole specialità, manicomi, ospedali ed altri locali d'isolamento per malattie contagiose; ospedali da campo; sanatori per tubercolosi e per malarici; istituzioni per convalescenti; case di salute private. Criteri igienici fondamentali del governo ospitaliero;

g) igiene dei teatri, cinematografi, ed altri luoghi di pubblico convegno;

h) igiene ferroviaria - stazioni; locali per emigranti; disinfezione delle carrozze per viaggiatori e dei carri per bestiame;

i) igiene navale e portuale:

principali tipi di navi mercantili; conformazione, struttura, e distribuzione interna;

fattori dell'igiene generale a bordo, materiali di costruzione, di rivestimento e di protezione; approvvigionamento e carico, alloggi ed annessi, infermeria;

illuminazione, igrometria e termometria degli ambienti sulla nave; sistemi ed assetto della ventilazione nei vari ambienti; fognatura a bordo, sentine;

alimentazione a bordo delle navi; conservazione degli alimenti d'origine animale e vegetale; acqua potabile e suo approvvigionamento;

equipaggio, passeggieri, emigranti; nettezza personale e lavatura della biancheria;

malattie infettive a bordo della nave e loro profilassi;

vigilanza sanitaria nel porto e sui galleggianti ancorati, sui magazzini, sylos, punti-franchi, ecc.; vigilanza di sbarco dei passeggeri e delle merci; provvedimenti profilattici nel porto in caso di sviluppo di malattie infettive nell'ambito del porto medesimo e nella città;

stazioni sanitarie marittime; impianto, ordinamento e funzione.

Prove pratiche.

1. Microscopia, microbiologia e parassitologia applicata alla igiene:

a) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico;

b) esame microscopico e batteriologico del suolo;

c) esame microscopico e batteriologico dell'acqua;

d) esame microscopico e batteriologico del latte e derivati;

e) esame microscopico e batteriologico delle carni;

f) esame microscopico delle farine e del pane;

g) esame microscopico del grano, del mais e della segale e riconoscimento delle principali loro alterazioni;

h) esame microscopico dei tessuti più comunemente usati per indumenti;

i) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

l) metodi di ricerca dei microrganismi;

m) infezioni sperimentali e tecnica delle autopsie;

n) diagnosi microbiologica delle seguenti malattie e riconoscimento dei loro germi:

Tubercolosi, polmonite, difterite, infezioni stafilococciche e streptococciche, tetano, gonorrea, tifo addominale, dissenteria epidemica colera asiatico, peste bubbonica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, morva, meningite cerebro spinale epidemica, febbre mediterranea, lebbra, malaria, kala-azar, malattia del sonno, febbre ricorrente, rabbia, actinomicosi, tigna favosa, anchilostomiasi;

o) siero-diagnosi e reazioni biologiche più in uso.

2. Clinica medica:

Esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.

2. Igiene generale:

a) suolo e risanamento dei terreni d'aperta campagna;

b) aria - fattori fisici, componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene; climi ed acclimatazione;

c) acqua - origine e proprietà generali delle acque naturali; requisiti igienici delle acque da bere e criteri per il giudizio di potabilità; approvvigionamento dei luoghi abitati; correzione delle acque a scopo potabile;

d) alimentazione ed alimenti - valore nutritivo ed importanza dei singoli principî alimentari; razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle varie condizioni individuali (età, sesso, lavoro, clima, ecc.);

e) vigilanza sanitaria su gli alimenti e sulle bevande;

f) vestimenta, costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti; igiene della pelle, bagni e stabilimenti balneari;

g) abitazioni - risanamento del suolo per i luoghi abitati; condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e per collettività.

Piani regolatori, vie, loro orientazione, direzione, larghezza e disposizione; larghi, piazze, viali e giardini; pavimentazione stradale;

h) materiali di rifiuto e loro allontanamento dai luoghi abitati; fognatura, destinazione ultima dei materiali di rifiuto;

i) cimiteri - tumulazione, inumazione e cremazione dei cadaveri;

l) sardigne.

3. Demografia ed assistenza pubblica:

a) leggi fondamentali della statistica demografica;

b) censimento della popolazione; scopo, modo di esecuzione e principali risultati;

c) densità della popolazione;

d) movimento dello stato civile;

e) registri comunali di anagrafe; emigrazione ed immigrazione;

f) ordinamento della statistica delle cause di morte;

g) statistica di morbosità;

h) ordinamento dell'assistenza pubblica in Italia e nei principali Stati europei;

i) assistenza all'infanzia;

l) assistenza ai sordo-muti, ciechi, deficienti, ed anormali, idioti e cretini;

m) assistenza ospitaliera ed assistenza sanitaria a domicilio;

n) assistenza per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro;

o) associazioni di assistenza agli infermi.

4. Legislazione e ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno:

a) principali disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento; delle leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato;

b) Codice penale (libro II, titolo VII, dei reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica);

c) legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. Principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e nei relativi regolamenti;

d) disposizioni legislative e regolamentari sugli alienati e sui manicomi;

e) leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni principali in vigore, aventi attinenza alla sanità pubblica;

f) leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

g) Cassa pensioni per i sanitari;

h) convenzioni sanitarie internazionali.

5. Prova di lingua estera (inglese, francese o tedesca a scelta del candidato). Traduzione della lingua prescelta in italiano - conversazione.

III.

Esame di concorso ai posti di veterinario provinciale di 2ª classe — Merito distinto

L'esame consta di prove scritte, pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1. L'igiene e la zootecnia.
2. La etiologia e profilassi generale delle malattie infettive ed il servizio veterinario.
3. La etiologia, la patologia e la profilassi speciale delle malattie parassitarie (infettive e da parassiti animali superiori).

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

1. La microscopia e la parassitologia applicate all'igiene.
2. La batteriologia applicata all'igiene e la tecnica delle autopsie.
3. La clinica medica veterinaria.

La prova orale comprende:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. L'ispezione delle carni da macello.
3. La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.
4. La conoscenza di una o più lingue estere.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

Prove scritte.

1. Igiene e zootecnia:

a) suolo e risanamento di terreni dei aperta campagna;

b) acqua - giudizio di potabilità, approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati; quantità di acqua necessaria per l'uso domestico e per gli animali; cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque

c) aria - fattori fisici, componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene; climi ed acclimatazione;

d) alimentazione ed alimenti degli animali domestici - composizione degli alimenti, valore nutritivo dei singoli alimenti e criteri per determinarlo. Foraggi freschi, secchi, infossati (silos); residui industriali di origine vegetale, alimenti di origine animale (latte, uova, residui del caseificio, dei macelli, ecc.). Preparazione degli alimenti: stagionatura e conservazione, trinciatura e triturazione, macerazione, cottura, miscele, pannelli; condimenti. Razioni alimentari; alterazioni e sofisticazioni degli alimenti; regime alimentare;

e) abitazioni degli animali e loro annessi - generalità sulla costruzione delle abitazioni, scuderie e stalle, ovili e porcili, canili, conigliere, pollai, piccionaie, parchi; requisiti igienici cui devono corrispondere; lettiere; pulizia e disinfezione di detti locali. Annessi delle abitazioni: fienili, magazzini, porticati, abbeveratoi, letamai, ecc.;

f) arnesi da riparo, da contenzione e da lavoro; pregi e difetti di essi;

g) pulizia ed abbellimento degli animali: tosatura, bagni, frizioni, massaggio;

h) sardigne;

k) specie, razze, varietà, famiglie, individui, e loro significazione. Natura, modi, leggi e dottrine dell'eredità. Caratteri etnici in generale e modo di apprezzarli negli animali;

i) metodi di riproduzione - riproduzione consanguinea, selezione, incrociamento, meticciamento, ibridismo. Scelta dei riproduttori, fisiologia dell'accoppiamento, della gravidanza e del parto nelle varie specie di animali; allattamento, divezzamento, allevamento;

l) questioni economiche relative alla industria ed al commercio del bestiame; valore dell'industria zootecnica nazionale. Importazione ed esportazione del bestiame, del pollame, delle uova, della carne e di altri prodotti ed avanzi animali;

m) criteri da seguirsi per promuovere il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata regione;

n) alpicoltura e miglioramento dei pascoli montani;

o) assicurazione nell'industria del bestiame.

2. Etiologia e profilassi generale delle malattie infettive del bestiame e servizio veterinario:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti di infezioni, vie di trasmissione;

b) classificazione delle malattie infettive e criteri generali della loro profilassi;

c) criteri fondamentali della disinfezione, mezzi per disinfettare, mezzi meccanici e disinfettanti propriamente detti; pratica delle disinfezioni, disinfezione dei luoghi chiusi, degli attrezzi, degli arnesi, dei cortili, dei mercati, ecc. Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali; disinfezione delle persone addette alla custodia ed al governo degli animali infetti o sospetti; pulizia e disinfezione degli animali;

d) misure sanitarie generali contro la diffusione delle malattie infettive degli animali: denunzia, isolamento, zona infetta, sequestro, distruzione degli animali morti od abbattuti per malattie infettive;

e) vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sulle fiere, sui mercati, sulle esposizioni di animali;

f) bollettini sanitari, servizio veterinario ai confini di terra;

g) alpeggio del bestiame; come è disciplinato il servizio veterinario dell'alpeggio, monticazione e demonticazione del bestiame nel Regno, greggi nomadi;

h) servizio veterinario ai porti; trasporto del bestiame per via di mare e di terra;

i) servizio veterinario nelle Provincie; condotte veterinarie; scali e loro importanza nei riguardi della polizia veterinaria e del commercio di importazione e di esportazione;

l) certificati di origine e sanitari del bestiame, norme che regolano la importazione nel Regno di animali vivi e dei prodotti ed avanzi di animali;

m) convenzioni internazionali.

3. Etiologia, patologia e profilassi speciale delle malattie parassitarie (infettive e da parassiti animali superiori).

Etiologia, patologia, profilassi e polizia sanitaria delle seguenti malattie: carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, edema maligno, barbone bufalino, peste bovina, pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, adenite equina, mastite contagiosa delle vacche, morva, farcino criptococcico, tubercolosi, actinomicosi, aborto epizootico, diarrea dei vitelli, pneumonite settica dei vitelli, totano, morbo coitale maligno, babesiosi, afta epizootica, vaiuolo, agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, malattie infettive dei suini, colera dei polli, peste aviaria, difterite aviaria; rogna delle pecore e delle capre, elmintiasi ed altre affezioni parassitarie più comuni degli animali domestici.

Prove pratiche.

1. Microscopia e parassitologia applicate all'igiene:

a) Esame microscopico e batteriologico dell'acqua, del terreno, del latte e suoi derivati, delle carni, delle farine;

b) esame microscopico dei semi usati per l'alimentazione degli animali; loro più comuni alterazioni;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali.

2. Batteriologia applicata all'igiene e tecnica delle autopsie:

a) Metodi di studio dei microrganismi;

b) infezioni sperimentali;

c) tecnica delle autopsie, con relazione scritta;

d) diagnosi microbiologica e riconoscimento dei germi delle seguenti malattie infettive degli animali:

Carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, edema maligno, barbone bufalino, infezioni setticemiche dei suini, colera dei polli e peste aviaria, diarrea dei vitelli, mastite streptococcica della vacca, adenite equina, tetano, tubercolosi, actinomicosi, botriomicosi, morva, farcino criptococcico, coccidiosi, piroplasmosi, tripanosomiasi più comuni;

e) siero-diagnosi e reazioni biologiche a scopo veterinario più in uso.

3. Clinica medica veterinaria.

Esame clinico di un animale e riconoscimento della malattia.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.

2. Ispezione delle carni da macello:

a) scopo della ispezione delle carni da macello, ordinamento di tale servizio in Italia. Gli animali da macello; ispezione prima e dopo la macellazione;

b) carni sane, loro caratteri fisici, istologici e chimici;

c) caratteri differenziali delle carni dei vari animali da macello; varie qualità di carni e loro valore nutritivo; carni di bassa macelleria;

d) alterazioni che si possono riscontrare nei singoli organi e parti degli animali macellati;

e) carni di animali nati morti, di animali troppo giovani, di animali magri e marasmatici, di animali maltrattati, di animali non bene dissanguati, o morti per cause accidentali;

f) carni alterate per influenze atmosferiche, per medicamenti o veleni, carni rosse, carni fosforescenti, di animali colpiti da idroemia, enfisema, itterizia, uremia, cancro diffuso;

g) carni di animali colpiti da malattie parassitarie;

h) vigilanza alla carne insaccata, od altrimenti conservata;

i) intossicazioni da carni.

3. Legislazione ed ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno:

a) principali disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento;

b) codice penale (libro II, titolo VII) dei reati contro l'alimentazione e la sanità pubblica;

c) testo unico delle leggi sanitarie, ed altre leggi, regolamenti, ordinanze ed istruzioni in vigore, aventi attinenza col servizio veterinario.

4. Prova di lingua estera:

traduzione dall'italiano nella lingua prescelta (francese, inglese o tedesca) e da questa in italiano - conversazione.

IV.

Esami di concorso ai posti di veterinario provinciale di 2ª classe — Idoneità

—

L'esame consta di prove scritte, pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono due e riguardano:

1. L'igiene e la zootecnia.

2. L'etiologia e la profilassi delle malattie infettive del bestiame.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

1. La microscopia, la microbiologia e la parassitologia applicate all'igiene.

2. La clinica medica veterinaria.

La prova orale riguarda:

1. Le materie delle prove scritte.

2. L'ispezione delle carni da macello.

3. La legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno.

4. La conoscenza di almeno una lingua estera.

PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI

—

Prove scritte.

1. Igiene e zootecnia:

a) suolo e risanamento dei terreni di aperta campagna;

b) acqua - giudizio di potabilità, approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati, quantità di acqua necessaria per l'uso domestico e per gli animali, cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque;

c) aria - fattori fisici, componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene; climi ed acclimatazione;

d) alimentazione ed alimenti degli animali domestici - composizione degli alimenti, valore nutritivo degli alimenti e criteri per determinarlo. Foraggi freschi, secchi, infossati (silos), residui industriali di origine vegetale; alimenti di origine animale (latte, uova, residui del caseificio, dei macelli, ecc.); preparazione degli alimenti, stagionatura, trinciatura e triturazione; macerazione, cottura, miscele, pannelli, condimenti; razioni alimentari, alterazioni e sofisticazioni degli alimenti;

e) abitazioni degli animali e loro annessi - generalità sulla costruzione delle abitazioni; scuderie e stalle, ovili e porcili, canili, conigliere, pollai, piccionaie, parchi; requisiti igienici cui debbono corrispondere; lettiere; pulizia e disinfezione degli anzidetti locali; annessi delle abitazioni, fienili, magazzini, porticati, abbeveratoi, letamai, ecc.;

f) arnesi da riparo, da contenzione e da lavoro; pregi e difetti di essi;

g) pulizia ed abbellimento degli animali - tosatura, bagni, frizioni, massaggio;

h) sardigne;

i) specie, razze, varietà, famiglie, individui e loro significazione. Natura, modi, leggi e dottrina della eredità. Caratteri etnici in generale e modo di apprezzarli negli animali;

l) metodi di riproduzione — riproduzione consanguinea, selezione, incrociamento, meticciamento, ibridismo. Scelta dei riproduttori, fisiologia dell'accoppiamento, della gravidanza e del parto nelle varie specie animali; allattamento, divezzamento, allevamento;

m) questioni economiche relative alla industria ed al commercio del bestiame — valore dell'industria zootecnica nazionale; importazione ed esportazione del bestiame, del pollame, delle uova, della carne e di altri prodotti ed avanzi animali;

n) criteri da seguirsi per promuovere il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata regione;

o) alpicoltura e miglioramento dei pascoli montani;

p) assicurazione nell'industria del bestiame.

2. Etiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

a) concetto e meccanismo dell'infezione — fonti di infezione, vie di trasmissione;

b) classificazione delle malattie infettive e criteri generali della loro profilassi;

c) criteri fondamentali della disinfezione, mezzi meccanici per allontanare le fonti d'infezione, disinfettanti, pratica delle disinfezioni, disinfezione dei luoghi chiusi, degli attrezzi, degli arnesi, dei cortili, dei mercati, ecc. Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali; disinfezione delle persone addette alla custodia ed al governo degli animali infetti o sospetti, pulizia e disinfezione degli animali;

d) misure sanitarie generali contro la diffusione delle malattie infettive degli animali: denunzia, isolamento, zona infetta, sequestro, distruzione degli animali morti od abbattuti per malattie infettive;

e) vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, le fiere, i mercati, le esposizioni di animali;

f) etiologia, profilassi e polizia sanitaria delle seguenti malattie:

Carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, edema maligno, barbone bufalino, peste bovina, pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, adenite equina, mastite contagiosa delle vacche, morva, farcino criptococcico, tubercolosi, actinomicosi, aborto epizootico, diarrea dei vitelli, pneumonite settica dei vitelli, tetano, vaiuolo, babesiosi, afta epizootica, agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, malattie infettive dei suini, colera dei polli e peste aviaria, difterite aviaria, rogna delle pecore e delle capre, elmintiasi ed altre affezioni parassitarie più comuni degli animali domestici.

Prove pratiche.

1. Microscopia, microbiologia e parassitologia applicate all'igiene:

a) esame microscopico e batteriologico dell'acqua, del terreno, del latte e suoi derivati, delle carni;

b) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

c) metodi di studio dei microrganismi;

d) tecnica delle autopsie;

e) diagnosi microbiologica e riconoscimento dei germi delle seguenti malattie infettive degli animali:

Carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, edema maligno, barbone bufalino, infezioni setticemiche dei suini, colera dei polli, peste aviaria, diarrea dei vitelli, mastite streptococcica della vacca, adenite equina, morva, tubercolosi, actinomicosi, botriomicosi, tetano, farcino criptococcico, coccidiosi, piroplasmosi, principali tripanosomiasi.

2. Clinica medica veterinaria:

Esame clinico di un animale e riconoscimento della malattia.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.

2. Ispezione delle carni da macello:

a) scopo della ispezione delle carni da macello, ordinamento di tale servizio in Italia. Gli animali da macello, ispezione prima e dopo la macellazione;

b) carni sane — loro caratteri fisici, istologici e chimici;

c) caratteri differenziali delle carni dei vari animali da macello — varie qualità di carni e loro valore nutritivo; carni di bassa macelleria;

d) alterazioni che si possono riscontrare nei singoli organi ed apparati degli animali macellati;

e) carni di animali nati morti, di animali troppo giovani, di animali magri e marasmatici, di animali maltrattati, di animali non bene dissanguati, o morti per cause accidentali;

f) carni alterate per influenze atmosferiche, per medicamenti o veleni, carni rosse o fosforescenti, di animali colpiti da idroemia, itterizia, uremia, enfisema, cancro diffuso;

g) carni di animali colpiti da malattie parassitarie;

h) vigilanza sulla carne insaccata, od altrimenti conservata;

i) intossicazioni da carne.

3. Legislazione ed ordinamento sanitario ed amministrativo del Regno:

a) principali disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento;

b) codice penale (libro II, titolo VII), dei reati contro l'alimentazione e la sanità pubblica;

c) testo unico delle leggi sanitarie, ed altre leggi, regolamenti, ordinanze ed istruzioni in vigore, aventi attinenza col servizio veterinario.

4. Prova di lingua estera (francese, inglese o tedesca): traduzione dalla lingua prescelta in italiano — conversazione.

V.

Esami di concorso ai posti di coadiutore nel laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica

L'esame consta di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.

La prova scritta riguarda:

l'epidemiologia, l'anatomia patologica e la profilassi delle malattie infettive.

Le prove pratiche sono quattro e riguardano:

1. La microscopia, la parassitologia e la batteriologia applicate all'igiene.
2. La preparazione ed il controllo dei sieri e dei vaccini.
3. L'istologia normale e patologica.
4. La tecnica delle autopsie.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e pratiche, su l'igiene generale e sulla legislazione e su l'ordinamento sanitario del Regno.

Il concorrente dovrà pure dar prova della conoscenza della lingua tedesca (traduzione a vista dal tedesco in italiano — conversazione).

VI.

Esame di concorso ai posti di coadiutore nel laboratorio di chimica della sanità pubblica ed ispettore per il servizio farmaceutico

L'esame consta di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.

La prova scritta riguarda:

l'igiene generale (suolo, aria, acqua, abitazioni, alimenti e bevande).

Le prove pratiche sono quattro e riguardano:

1. L'analisi qualitativa d'una miscela di almeno cinque acidi e cinque basi.
2. La determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici.
3. La chimica applicata all'igiene.
4. Il riconoscimento d'una sostanza organica.

La prova orale riguarda:

1. L'ordinamento sanitario del Regno e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso.
2. La discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche.
3. La legislazione speciale riguardante l'esercizio della farmacia. Leggi, regolamenti, circolari ed istruzioni in vigore. Farmacopea ufficiale. Ispezione alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici.
4. La conoscenza della lingua tedesca (traduzione a vista dal tedesco in italiano — conversazione).

VII.

Esami di concorso ai posti di capo guardia di sanità marittima

L'esame consta di prove scritte, pratiche ed orali.

Le prove scritte sono due e riguardano:

1. Le nozioni elementari circa il modo di diffusione e la profilassi delle più importanti malattie infettive (consigli popolari).
2. La estensione di un rapporto di visita in materia di sanità marittima, indicando le varie operazioni eseguite ed il modo come vennero effettuate.

La prova pratica è una e verte principalmente sulla pratica delle disinfezioni e sul modo di funzionare degli apparecchi a disinfezione, con speciale riguardo all'uso e alla condotta delle stufe a vapore sotto pressione e dell'apparecchio Clayton.

Saranno inoltre materie di esame per questa prova:

1. La preparazione e l'uso dei vari disinfettanti chimici.
2. L'uso dei disinfettanti gassosi.
3. La disinfezione fisica.
4. La pratica delle disinfezioni in genere, con riguardo speciale alla disinfezione delle navi adibite al trasporto dei passeggieri e di quelle per il trasporto delle merci.

La prova orale, oltrechè le materie delle prove scritte, riguarda:

1. Il regolamento e l'organizzazione della sanità marittima ed i vari servizi di igiene portuale, specialmente nei riguardi delle cautele che devono usarsi per le navi durante la sosta nel porto per la profilassi delle malattie esotiche (ordinanze di sanità marittima 1° settembre 1907, n. 10, e 12 aprile 1911, n. 10, e decreto Ministeriale 30 agosto 1911).
2. Nozioni di assistenza agli infermi (cautele da prendere per gli infermi di malattie infettive e disinfezione dei prodotti morbosi).
3. Nozioni sulla topografia generale della nave.
4. Nozioni elementari di geografia, limitatamente alla conoscenza dei principali porti di mare dell'Italia e dell'estero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.

Il numero 801 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª), modificato con la legge n. 748 del 24 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi per un tempo indeterminato i militari del corpo R. equipaggi in congedo illimitato appartenenti al ruolo della mobilitazione semaforica della VIª zona (Isola della Sardegna).

Art. 2.

Sono parimente chiamati alle armi per un periodo indeterminato i militari in congedo illimitato appartenenti ai compartimenti marittimi di Spezia-Livorno-Civitavecchia-Maddalena-Cagliari ed ascritti alle classi 1887, 1888, 1889, 1890, nel numero e nelle categorie e specialità che saranno stabilite dal Nostro ministro della marina, secondo il bisogno.

Art. 3.

La chiamata in servizio degli individui designati alle armi sarà fatta mediante ordine individuale di presentazione.

Art. 4.

La data di presentazione alle armi è stabilita dal Nostro ministro della marina.

Art. 5.

L'epoca del rinvio dalle armi sarà parimente stabilita dal Nostro ministro della marina.

Art. 6.

Nella misura e con le modalità stabilite dalle norme pubblicate dal ministro della marina in data 31 agosto 1907 sarà provveduto a carico del bilancio della marina nello apposito stanziamento, alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 777 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 1911 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Reggio Calabria, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento: le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda dei Comuni capoluoghi di circondario (o già capoluoghi di distretto) compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Reggio Calabria indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° settembre 1914.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto a norma dell'articolo primo è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, in data 5 dicembre 1913, i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione scolastica provinciale.

Art 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Reggio Calabria emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di agosto 1914, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di settembre successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Reggio Calabria formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative ai dieci dodicesimi dell'esercizio finanziario in corso e cioè dal 1° settembre 1914 al 30 giugno 1915.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 20 luglio 1914 lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 1° agosto successivo.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 10 agosto 1914.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esecutorio il bilancio non oltre il 20 agosto 1914 e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Provincia di Reggio Calabria

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Africo	2,697 34	172 21	2,869 55	3	—
2	Agnana Calabra	1,802 34	126 65	1,928 99	2	1
3	Anoia	2,035 29	118 11	2,153 40	3	3
4	Antonimina	2,370 67	150 25	2,520 92	4	3
5	Ardore	8,197 32	548 74	8,746 06	9	9
6	Bagaladi	2,302 68	146 99	2,449 67	3	2
7	Bivongi	3,120 68	169 22	3,289 90	3	3
8	Bova Superiore	1,523 82	84 71	1,608 53	2	2
9	Bova Marina	1,409 22	78 57	1,487 79	2	2
10	Bovalino	6,611 03	462 —	7,073 03	9	6
11	Brancaleone	2,670 —	153 —	2,823 —	5	5
12	Bruzzano Zeffirio	2,405 04	140 90	2,545 94	3	3
13	Calanna	3,131 18	182 20	3,313 38	4	4
14	Camini	1,310 —	97 60	1,407 60	2	2
15	Campo di Calabria	1,940 52	135 85	2,076 37	3	3
16	Candidoni	1,655 —	102 35	1,757 35	2	1
17	Canolo	2,212 07	71 49	2,283 56	2	1
18	Caraffa del Bianco	1,999 62	118 19	2,117 81	2	2
19	Cardeto	1,150 —	64 20	1,214 20	1	1
20	Careri	2,469 84	129 69	2,599 53	3	2
21	Caridà	1,294 —	73 80	1,367 80	2	2
22	Casignana	1,332 34	77 67	1,410 01	2	2
23	Caulonia	11,214 40	740 74	11,955 14	12	9
24	Ciminà	1,501 68	92 50	1,594 18	2	2
25	Cinquefrondi	6,606 44	386 85	6,993 29	7	7

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Cittanova	21,549 44	1,298 86	22,848 30	17	15
27	Condofuri	3,449 62	101 84	3,551 46	5	2
28	Cosoleto	3,675 50	179 40	3,854 90	4	4
29	Delianova	8,997 54	570 57	9,568 11	7	6
30	Ferruzzano	1,356 69	79 —	1,435 69	2	2
31	Gallico	4,135 62	299 14	4,434 76	5	5
32	Gerace Superiore	5,700 —	290 76	5,990 76	6	6
33	Giffone	2,803 34	182 17	2,985 51	3	2
34	Gioia Tauro	9,088 29	477 33	9,565 62	10	7
35	Gioiosa Jonica	15,723 35	1,012 63	16,735 98	17	17
36	Grotteria	6,542 67	417 58	6,960 25	7	6
37	Laganadi	2,215 —	141 98	2,356 98	3	2
38	Laureana di Borello	7,487 34	469 41	7,956 75	11	10
39	Maropati	1,384 50	81 36	1,465 86	3	2
40	Martone	1,661 17	93 70	1,754 87	3	2
41	Melicuccà	3,460 84	254 66	3,715 50	4	2
42	Melito di Porto Salvo	8,246 23	511 76	8,757 99	10	7
43	Molochio	3,739 34	271 87	4,011 21	4	3
44	Motta San Giovanni	4,537 17	306 15	4,843 32	6	5
45	Oppido Mamertina	14,301 74	1,117 01	15,418 75	14	10
46	Palizzi	4,612 —	311 92	4,923 92	7	5
47	Pazzano	3,498 34	204 81	3,703 15	4	3
48	Placanica	2,468 34	141 02	2,609 36	3	3
49	Polistena	12,573 68	787 42	13,361 10	10	9
50	Portigliola	2,047 25	130 44	2,177 69	3	3
51	Radicena	7,878 22	518 90	8,397 12	8	8
52	Rizziconi	3,013 34	174 80	3,188 14	5	5
53	Roccella Jonica	10,978 68	701 05	11,679 73	12	12

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
54	Rosali	1,447 34	82 65	1,529 99	3	3
55	Salice Calabro	1,356 34	79 29	1,435 63	2	2
56	San Luca	1,852 68	122 51	1,975 19	2	1
57	San Pier Fedelo	535 —	30 —	565 —	1	1
58	San Procopio	1,727 34	99 45	1,826 79	2	2
59	Sant'Alessio in Aspromonte	1,417 —	94 —	1,511 —	2	1
60	Scilla	11,886 15	775 57	12,661 72	14	11
61	Seminara	8,011 70	388 37	8,400 07	7	4
62	Serrata	1,542 77	91 07	1,633 84	2	1
63	Siderno Marina	19,124 33	1,363 72	20,488 05	19	16
64	Sinopoli	3,905 22	230 96	4,136 18	5	5
65	Staiti	1,665 34	96 92	1,762 26	2	2
66	Stignano	1,738 88	101 21	1,840 09	2	2
67	Stilo	4,451 34	255 08	4,706 42	5	4
68	Terranova Sappo Minulio	1,410 40	70 91	1,481 31	3	1
69	Tresilico	1,769 86	125 21	1,895 07	2	2
70	Varapodio	3,440 85	218 83	3,659 68	4	4
71	Villa San Giuseppe	1,480 66	83 90	1,564 56	3	3
	Totali L.	320,850 96	20,061 67	340,912 63	365	305

Il ministro del tesoro
RUBINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 806

Regio Decreto 9 luglio 1914, col quale, sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione delle indennità giornaliere al personale destinato al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NOTIFICAZIONE

Dichiarazione di blocco della costa Montenegrina da parte del Governo Austro-Ungarico.

Con nota verbale in data 10 corrente il Ministero austro-ungarico degli Affari Esteri ha pregato la Regia Ambasciata in Vienna di portare d'urgenza alla conoscenza del Governo del Re la dichiarazione seguente:

« A partir du 10 Aout 1914, midi, la côte Montenegrine sera tenue en etat effectif de blocus par les forces navales Austro-Hongroises. Conformément aux principes généralement reconnus du droit in-

ternational, le blocus s'étendra sur le litoral compris entre les dégrés 42. 6. 4° et. 41. 52. 0° de latitude Nord y inclus les ports, baies, rades, embouchures et îles situées dans ces limites. Un délai de 24 heures sera accordé aux navires neutres et amis pour sortir librement des endroits bloqués ».

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1914:

Catalani Eugenio, cancelliere di sezione del tribunale di Como, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

Tancredi Gabriele, aggiunto di cancelleria nel tribunale di Cosenza, in aspettativa per motivi di famiglia, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è tramutato alla pretura di Spezzano Grande.

Guerrieri Michele Arcangelo, aggiunto di cancelleria nella pretura di Spezzano Grande, è tramutato alla pretura di Genzano di Potenza, a sua domanda.

Maddalena Luigi, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Como, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è tramutato alla pretura di Valdagno.

Clavelli Federico, aggiunto di cancelleria nella pretura di Roccasinibalda, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio ed è tramutato al tribunale di Reggio Emilia.

Stringa Carlo, aggiunto di cancelleria della 6ª pretura di Milano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Salomone Adolfo, aggiunto di cancelleria di 1ª classe nella pretura di Mondovì, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi.

Barteluzzi Alberto, aggiunto di cancelleria della pretura di Ostuni, è tramutato alla pretura di Galatina.

Moscara Paolo, aggiunto di cancelleria della pretura di Galatina, è tramutato alla pretura di Ostuni.

L'applicazione alla pretura di Foiano nel Sannio disposta nei riguardi dell'aggiunto di cancelleria D'Ovidio Enrico con decreto 21 settembre 1913 e prorogata con i decreti 21 gennaio 1914 e 9 aprile 1914, è nuovamente prorogata per altri tre mesi a sensi della medesima disposizione.

Delli Castelli Antonio, alunno gratuito della pretura di Penne, è applicato per mesi sei alla pretura di Pienza.

Gatta Giuseppe, alunno della procura generale presso la Corte di appello di Firenze, è applicato per sei mesi alla pretura di Meniago.

Galbo Stefano, alunno gratuito del tribunale di Termini Imerese, è, a sua domanda, tramutato al tribunale di Palermo.

Lazzari Luigi, alunno gratuito della pretura di Abbiategrasso, è applicato per sei mesi alla R. procura di Milano.

De Barberi Ercole, alunno gratuito della 3ª pretura di Palermo, è applicato per sei mesi alla R. procura di Milano.

Di Martino Angelo, alunno gratuito della pretura urbana di Catania, è tramutato della R. procura di Catania.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Morandi Morando, cancelliere della pretura di Pienza, in aspettativa per infermità, è a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1914:

Garaffa Salvatore, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Palermo, è sospeso dall'ufficio al solo effetto della privazione dello stipendio, per mesi tre e giorni venticinque, in punizione dell'abusiva assenza dal precedente ufficio della 2ª pretura urbana di Roma.

Brogini Gabriele, aggiunto di cancelleria della pretura di San Remo, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

La privazione dello stipendio inflitta per abusiva assenza dall'ufficio all'aggiunto di cancelleria della pretura di Teramo, Pompeiano Giovanni, con decreto del 25 giugno 1914 è limitata a tutto il 21 giugno 1914.

Di Tondo Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di San Daniele nel Friuli, è collocato in aspettativa per mesi due, per giustificati motivi di famiglia.

Antonelli Giuseppe, aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale di Perugia, è, a sua domanda, nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Sinigaglia, lasciandosi vacante per l'aggiunto Puntini Ubaldo, in aspettativa per servizio militare, il posto nella segreteria della R. procura presso il tribunale di Perugia.

Tinti Alfredo, vice cancelliere della Corte di Bologna, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Ancona.

Corsi Adolfo, cancelliere di sezione del tribunale di Ancona, è tramutato al tribunale di Como.

Rispoli Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Ceglie Messapica, è tramutato alla pretura di Casarano, lasciandosi vacante per la disponibilità dell'aggiunto Giordano Francesco, il posto della pretura di Ceglie Messapica.

Pivetti Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Borgocollefegato, è tramutato alla pretura di Aquila.

De Laurentiis Alfredo, aggiunto di cancelleria della pretura di Cirò, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Civitacastellana.

Balestrieri Adolfo Nicodemo, aggiunto di cancelleria nella pretura di Civitacastellana, è tramutato alla pretura di Cirò, a sua domanda.

Le disposizioni ministeriali del 30 aprile 1914, con le quali:

Turcato Francesco, aggiunto di segreteria della R. procura di Conegliano, venne destinato alla Corte d'appello di Venezia.

Albanese Pietro, aggiunto di cancelleria del tribunale di Bari, venne tramutato al tribunale di Trani.

Procacci Giovanni Battista, aggiunto di cancelleria della pretura di Locorotondo, venne tramutato al tribunale di Bari,

sono revocate.

Gioco Antonio, alunno gratuito della pretura di Cologna Veneta è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Lonigo.

Torri Giuseppe, alunno della 1ª pretura di Como, è tramutato a tribunale di Como.

Selleroli Silvio, alunno gratuito del tribunale di Palermo, è tramutato alla pretura di Guardiasanframondi.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Il ricorso in via straordinaria prodotto in data 7-17 febbraio 1912 da Rizzo Pasquale, vice segretario del comune di San Giorgio a Cremano, per l'annullamento del decreto presidenziale del tribunale di Napoli del 16 luglio 1909, è irricevibile.

Notari.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:
registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1914:

Bartolini Gaetano, notaro residente nel comune di Santa Croce sull'Arno, distretto notarile di Firenze, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Testa Vincenzo, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sassello distretto notarile di Savona.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1914:

Della Gatta Gaetano, applicato, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500 a decorrere dal 1° luglio 1914
Zocchi Enrico, applicato, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Pirrone cav. uff. Gio. Battista, bibliotecario, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° settembre 1914.
Ghera cav. Gavino, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° settembre 1914, col titolo onorifico di archivista capo.

Con R. decreto del 28 giugno 1914:

Buffa Vito, applicato di 1ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute con lo annuo assegno di L. 666.66 a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

Ricca Vittorio, maresciallo capo nel R. esercito, è nominato applicato di 3ª classe in questa Amministrazione centrale, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 16 luglio 1914, con riserva di anzianità.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Di Mauro dott. Gaetano, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1166,66 a decorrere dal 1° luglio 1914.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 4 giugno 1914:

Riccardi gr. uff. Giuseppe, vice avvocato erariale generale, elevato lo stipendio da L. 10.000 a L. 12.000, a decorrere dal 1° luglio 1913 giusta la tabella annessa alla legge 22 giugno 1913, n. 679.

Con R. decreto 21 giugno 1914:

Foderà comm. Errico, avvocato erariale distrettuale — Tissi cavaliere uff. Carlo, avvocato erariale distrettuale — Verre cavalier Luigi, vice avvocato erariale di 3ª classe — Avellone cav. Felice, sostituto procuratore erariale di 1ª classe — Carrara Francesco, sostituto procuratore erariale di 2ª classe — Carbonelli-Letino Carlo, id. 3ª id. — Baruffi cav. Pio, archivista di 1ª classe — Morrosi Vincenzo, applicato di 1ª classe — Altamura Andrea, id. 1ª id. — Testa Luigi, id. 2ª id. — Patalano Vincenzo, id. 2ª id. — Franzitta Giureppe, usciere di 1ª classe - Pederoda Andrea, id. 2ª id. — Conidi Giovanni, id. 3ª id., collocati a riposo d'ufficio dal 21 giugno 1914.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con R. decreto del 17 maggio 1914:

Pastorelli cav. Gerolamo, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, rettificato il nome in quello di Giuseppe Gerolamo in conformità all'atto di nascita, e collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 16 giugno 1914.

Monzani cav. Onorato, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 16 giugno 1914.

Con R. decreto del 23 maggio 1914:

Natoli Gizio Salvatore, ufficiale di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza è collocato a riposo d'ufficio, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1914.

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

Chiaruttini Zeffirino, maresciallo capo nel R. esercito, è nominato ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza, con l'annuo stipendio di L. 1500 e con riserva di anzianità a decorrere dal 1° agosto 1914.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Saito Salvatore, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute con l'annuo assegno di L. 625, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con R decreto del 4 giugno 1914:

Poggi cav. Paolo, delegato del tesoro di 1ª classe, è collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1914.
Amato-Lipari cav. Antonino, delegato del tesoro di 1ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1914.
Cara cav. Ernesto, delegato del tesoro di 2ª classe, è collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Garcea Felice, segretario di 1ª classe nelle delegazioni del tesoro, è nominato, per idoneità, primo segretario di 2ª classe nelle delegazioni medesime con l'annuo stipendio di L. 4000.
Gentilucci Sergio, volontario nelle delegazioni del tesoro, è nominato segretario di 4ª classe nelle delegazioni medesime con l'annuo stipendio di L. 2000.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1914:

Longo Rosario, segretario di 2ª classe nelle delegazioni del tesoro, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.
Mari Vittorino, segretario di 3ª classe nelle delegazioni del tesoro, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.
Pasqui Giuseppe, segretario di 4ª classe nelle delegazioni del tesoro, è promosso alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con decreto Ministeriale del 29 giugno 1914:

Troisi Guglielmo — Vitale Mario — Vizzini Gerlando, sono nominati volontari nelle Delegazioni del tesoro, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1914:

Tucci Carlo, è nominato volontario nelle Delegazioni del tesoro, a decorrere del 16 luglio 1914.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 agosto 1914, in L. 105,16.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduti l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, l'art. 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e l'art. 63 della legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduti gli articoli 12 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduti gli articoli 16 e seguenti del regolamento speciale 25 gennaio 1914, n. 114;

Ritenuto che i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale già vacanti e quelli che si sono resi vacanti per l'applicazione della tabella *N* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, sono complessivamente in numero di 24;

Decreta:

È indetta una sessione di esami di idoneità per 24 posti di primo segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, alla quale potranno essere ammessi i segretari che da cinque anni almeno. alla data del presente decreto, si trovino a far parte dell'Amministrazione stessa.

Le domande di ammissione in carta bollata da L. 1,22 dovranno pervenire al segretariato generale non più tardi del giorno 30 settembre 1914.

Roma, 10 agosto 1914.

Il ministro
DANEO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 12 e seguenti del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 33 e 35 del regolamento pel personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 12 luglio 1912, n. 837;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso per merito distinto a due posti di primo ragioniere di 2ª classe nel ruolo organico del personale di questo Ministero.

Gli esami avranno principio il giorno 9 novembre 1914.

Art. 2.

I funzionari che intendono prendere parte al detto concorso dovranno presentare la relativa domanda in carta da bollo da L. 1,22 diretta al Segretariato generale (divisione 1ª), non più tardi del 5 ottobre 1914.

Art. 3.

I detti esami avranno luogo secondo le norme contenute nel regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento pel personale di questa Amministrazione centrale, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 12 luglio 1912, n. 837.

Roma, 8 agosto 1914.

Il ministro
CIUFFELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Le notizie che giungono dai vari paesi impegnati nella immane lotta, sui vari combattimenti avvenuti finora, sono fra loro contraddittorie e non si può con precisione conoscere a quali dei differenti eserciti belligeranti abbia arriso la vittoria.

Ciò chiaramente risulta dai numerosi seguenti dispacci che comunica l'*Agenzia Stefani*:

Nisch, 11. — Durante il bombardamento di Belgrado eseguito stamane gli austro-ungarici tirando con i grossi pezzi di artiglieria da 24, hanno distrutto le più belle case e gli edifici pubblici della città. Molte persone sono state ferite.

Parigi, 11 (Ore 21,55). — Si ha da Bruxelles:

Le ostilità sono cominciate ieri ad Hesbaye fra gli avamposti belgi e la cavalleria tedesca, che ha cominciato l'esplorazione metodica della regione.

Diecimila uomini di cavalleria operano seguiti dalla fanteria.

Londra, 11 (Ore 4 sera). — Una Nota ufficiosa diramata stasera dice che vi è motivo di credere che le truppe tedesche siano ripartite fra Thionville e Liegi e che sarebbero relativamente meno superiori nella Lorena. Tutto sembra indicare la presenza di truppe austro-ungariche in Alsazia. Si crede che i forti di Liegi non siano stati ancora presi.

Vienna, 12 (Ore 4). — Il *Correspondenz Bureau* pubblica:

Le truppe austro-ungariche, continuando la loro avanzata nella Polonia russa, hanno raggiunto Jedrzejow situata sulla ferrovia Vienna-Varsavia.

Settecento disertori russi sono stati trasportati a Linz, a Salisburgo e a Innsbruck.

Bruxelles, 12 (ufficiale). — L'esercito belga conserva tutta la sua efficienza.

I tedeschi hanno sgombrato alcuni punti, che avevano occupato ieri e stamane.

I giornali annunciano che un aeroplano tedesco, volando al disopra di Namur, fu colpito dal fuoco dei forti. Due ufficiali caddero e furono fatti prigionieri.

I giornali narrano che al momento della presa della stazione di Landen, un treno proveniente da Bruxelles fu arrestato da 6000 tedeschi con cannoni e mitragliatrici.

I tedeschi ruppero gli apparecchi telegrafici ed i segnali, divelsero i binari, innalzarono la bandiera tedesca, cacciarono il personale della stazione e lasciarono andare i viaggiatori che raggiunsero a piedi Tirlemont.

I tedeschi fermarono un altro treno tirando sul macchinista.

Secondo i fuggitivi, a Landen e nei dintorni, i tedeschi hanno incendiato parecchi villaggi dando agli abitanti mezz'ora di tempo per fuggire.

Bruxelles, 12. — Il quartiere generale dell'esercito belga, dichiara che nessun fatto di guerra si è ieri verificato. Avvennero piccoli scontri come nei giorni precedenti ed i belgi ebbero qualche ferito. Le perdite dei tedeschi sono maggiori. Si smentisce che la stazione di Landen sia stata incendiata.

Le truppe tedesche continuano a trincerarsi negli accantonamenti.

La cavalleria fa numerose ricognizioni e rifiuta di combattere.

Parigi, 12 (ore 1,40). — Si ha da Bruxelles: Secondo i giornali un primo combattimento di una certa importanza ha avuto luogo fra Tirlemont e Saint Trond, nei dintorni di Orsmael e Gussenhoven.

Importanti forze di cavalleria tedesca e parecchie migliaia di uo-

mini muniti di mitragliatrici portate a dorso di cavallo attaccarono i reggimenti di lancieri inviati loro incontro avanti a Tirlemont.

Il combattimento cominciò alla carabina; poi i lancieri operarono una carica e sconfissero una parte dei loro avversari. Questi giunsero allora in forza e cominciarono ad usare le mitragliatrici. In presenza del numero rilevante, e per non esporre inutilmente le proprie forze, il reggimento lancieri indietreggiò dopo una energica resistenza.

I combattimenti ricominciarono sul fronte Saint Trond-Jodoigne, ove la cavalleria tedesca tentò una offensiva, senza riuscire finora ad aprirsi il passaggio su nessun punto. Le truppe belghe rimangono sulle loro posizioni. Dalle due parti non furono finora impegnate che truppe d'avanguardia.

Gli invasori, col pretesto che i soldati belgi si sono trincerati nelle case che costeggiano le strade tirando colpi di fuoco, incendiano le abitazioni specialmente a Landen e nel Limburgo.

Parigi, 12. — Su tutta la linea di contatto fra l'esercito tedesco e l'esercito francese da Belfort fino a Liegi vi sono stati fra le truppe delle due parti combattimenti di non grande importanza. Nei diversi scontri l'artiglieria francese ha dimostrato la sua superiorità. Anche nei combattimenti di cavalleria, la cavalleria francese ha costantemente conservato la migliore posizione.

Le truppe francesi hanno occupato le creste dei Vosgi e continuano a dominare l'Alta Alsazia, occupando la linea Than-Altkirch, un po' indietro di Mulhouse.

Non si ha alcuna notizia di scontri in cui centinaia di francesi sarebbero stati fatti prigionieri.

Parigi, 12 (ore 12,13). — Un comunicato ufficiale smentisce la notizia che sia avvenuto un combattimento importante nei dintorni di Givet.

Il comunicato spiega che dal principio delle ostilità numerosi cavalieri che facevano pattuglie furono fatti prigionieri nelle vicinanze della frontiera franco-belga fra Dinant Rochefort e Givet e furono diretti quotidianamente a Mezières e trasferiti poi, a causa del loro numero, in direzione di Reims.

Avvenne al contrario un combattimento assai grave nel Belgio, verso Tirlemont, nel quale i belgi resistettero energicamente.

Parigi, 12. — Un comunicato ufficiale dice:

Risulta dagli scontri sinora avvenuti che l'artiglieria francese ha notevole vantaggio sull'artiglieria tedesca. I proiettili dell'artiglieria pesante tedesca si rivelarono poco efficaci.

In tutti gli scontri di questa settimana i tedeschi usarono barbari modi di procedere; gli ostaggi furono fucilati; furono commesse varie violenze ed incendi. Il sindaco di Igney venne fucilato dai tedeschi col pretesto che la popolazione aveva favorito la fuga di un prigioniero.

La stampa svizzera è attualmente innondata di false notizie di fonte tedesca.

I giornali austro-ungarici fanno un'identica campagna di menzogne, cercando di impressionare la Romania ed annunciando che i rumeni sono maltrattati dalla Francia. Essi invitano anche la popolazione ukrana ad armarsi contro la Russia.

Berlino, 11. — I ponti di Sosnowce e di Czenstochau e presso Granitza sono stati riparati. Una gran quantità di carbone è stata presa dai tedeschi.

Lo stato maggiore generale dell'esercito fa oggi ancora una volta la dichiarazione solenne alla popolazione di non volere tacere sugli insuccessi e di non voler ingrandire i successi.

Berlino, 12 (ore 3.55 pom.). — Il *Wolff Bureau* pubblica: Durante gli scorsi giorni sottomarini tedeschi si avvicinarono alle coste dell'Inghilterra e della Scozia fino alle isole Shetland. Naturalmente sui risultati del viaggio nulla è finora comunicato.

Berlino, 12 (ore 19.30). — Il *Wolff Bureau* pubblica:

Nella battaglia presso Mulhouse i tedeschi fecero prigionieri dieci ufficiali e 513 uomini e catturarono quattro cannoni, dieci vetture ed un grande numero di fucili. Il suolo tedesco è sbarazzato dal nemico.

Alla battaglia di Lagarde oltre mille soldati validi furono fatti prigionieri, cioè oltre un sesto dei due reggimenti francesi che parteciparono al combattimento.

Bruxelles, 12. — Il *Soir* annunzia che gli ulani sono entrati ad Hoscelt ed hanno preso 17,000 franchi alla posta e 2,017,000 franchi alla Banca Nazionale.

Ieri uno squadrone di dragoni tedeschi, provenienti da Liegi, cercarono di sorprendere i belgi ad Ainaffe. Dopo tre ore di combattimento i tedeschi furono respinti ed abbandonarono 153 morti e 102 prigionieri.

Le perdite dei belgi sono di 6 morti e 15 feriti.

Bruxelles, 12 (ufficiale). — Il movimento di ritirata dei tedeschi, annunziato ieri, si è accentuato.

Nisch, 12. — Ieri il nemico bombardò la fortezza e il quai sul Danubio.

Si è notato che gli austro-ungarici si fortificano sulla sponda della Sava presso il ponte della ferrovia.

I volontari sono riusciti a traversare la Sava e ad operare una utile ricognizione.

Il nemico ha bombardato Dobrovitza.

PER GLI EMIGRANTI ITALIANI

Il R. Commissariato dell'emigrazione comunica:

« Le notizie che provengono dalle RR. autorità all'estero fanno ritenere che la situazione, per quanto riguarda i nostri emigranti, è sensibilmente migliorata.

In Francia vengono organizzati soccorsi nelle principali città, treni quotidiani trasportano parte degli emigranti a Modane e Ventimiglia donde vengono rapidamente inoltrati per i rispettivi Comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno: parte sono stati e vengono tuttora diretti a Marsiglia, dove il Commissariato ha provveduto per l'invio dei vapori *Orione*, *Umbria*, *Maria C.*, per trasportarli a Genova; undicimila infine sono stati avviati a Port Vendres dove si è provveduto per l'invio dei piroscafi *Jonio*, *Assiria* e del *Maria C.* (distaccandolo da Marsiglia).

Altre navi si recheranno colà quanto prima, ma si trova gran difficoltà nell'avere i bastimenti stante la mancanza del carbone e la necessità di provvedere al ritiro degli emigranti in altre regioni.

Difatti il transatlantico *Luisiana* sta facendo carbone per partire immediatamente per Casablanca (Marocco), mentre sono in viaggio di ritorno da Tunisi, completi, il *Marco Minghetti* ed il *Tosra*.

Ad Algeri è stato inviato il vapore *Partenope*.

Si è provveduto pure all'assistenza dei connazionali che dovranno attendere altri vapori a Port-Vendres: verrà ad ogni modo fatto il possibile per inviare subito altri transatlantici.

Su ogni nave si trova imbarcato un funzionario dell'emigrazione o un ufficiale della R. marina.

Dalla Germania, dal Lussemburgo, dal Belgio gli emigranti tardano a venire più degli altri che si trovano in Francia o in Isvizzera, ma ciò dipende dal fatto che si debbono attraversare regioni non solo campo di operazioni militari, ma dove da un momento all'altro si teme avvengano scontri fra i belligeranti.

Si aggiunga che la Svizzera aveva fino a qualche tempo fa chiuse le sue frontiere settentrionali (quindi agli emigranti provenienti dall'Impero tedesco, dal Lussemburgo e dal Belgio) fino a che non fosse completamente sfollata la stazione di Chiasso.

Rimossa quest'ultima difficoltà e sfollata per conseguenza anche la stazione di Basilea, dove l'agglomeramento era enorme, i treni proseguono regolarmente verso la nostra frontiera.

Il R. ambasciatore a Berlino telegrafava già in data del 9 corrente che ormai i rimpatri si facevano in modo molto più regolare; la Legazione a Monaco informava pure che gli italiani concentrati in Baviera sono anche rimpatriati via Austria-Ungheria però molti restano, avendo trovato occupazione, a cura di quel nostro console, nei raccolti.

Dal console di Stuttgart si è poi ricevuto il seguente telegramma in data del 10 corr.:

Oggi degli italiani che si trovano a Stuttgart e località vicine sono partiti milleduecento, domani partono altri milletrecento; da Heilbron partiranno settecento mercoledì, da Esslinger millecinquecento giovedì, da Reutlingen milleduecentocinquanta venerdì, da Tuttlingen e Nuertingen milleduecento sabato, tutti verso Chiasso.

Il console di Saarbrucken telegrafava il 10 di aver provveduto a quelli che si trovavano nella regione di Diedenhofen Thionville.

Si è poi provveduto perchè l'ispettore di emigrazione in Colonia si rechi nei distretti di Coblenz, Metz e località vicine per provvedere all'assistenza dei connazionali.

Dall'Austria-Ungheria si sono avute notizie dai consoli di Innsbruck e di Trieste perfettamente rassicuranti.

Il funzionario dell'emigrazione ad Udine segnala infatti che a Pontebba i passaggi si svolgono ormai regolarmente e che le masse anzi tendono a diminuire.

La Svizzera va rapidamente sfollandosi.

Vennero date istruzioni anche alle RR. autorità a Sofia a Belgrado, a Costantinopoli, a Mosca ed a quelle in Ispagna ed in Inghilterra di provvedere al rimpatrio delle persone che non potessero assolutamente trovare lavoro a causa delle condizioni del mercato e di tranquillizzare in pari tempo i connazionali, evitando un panico ingiustificato.

Ad ogni modo vennero messi a disposizione di tutte le autorità larghissimi fondi per provvedere al rimpatrio e all'assistenza dei azionali.

Quindi non v'è alcun motivo per i parenti loro in Italia di allarmarsi, quando non ricevessero notizie. Data la soppressione dei treni e l'interruzione dei regolari servizi postali e telegrafici è naturale si verifichino sovente disguidi nelle corrispondenze ».

CRONACA ITALIANA

Contro gli aggiotaggi. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri 12:

L'odierno Consiglio dei ministri, preoccupandosi delle persistenti artificiose difficoltà create al movimento economico ed industriale del paese dagli illeciti accaparramenti e dall'aggiotaggio, ha deliberato di ordinare, dove risulti necessario, la verifica dello stato di consistenza dei generi di prima necessità e di quelli indispensabili alle industrie ed ai pubblici servizi.

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Parigi dell'*Agenzia Stefani* dice che S. E. l'ambasciatore d'Italia Tittoni ha espresso i suoi ringraziamenti al ministro dell'interno Malvy per le attenzioni di cui sono stati oggetto gli italiani a Parigi e nelle altre località della Francia.

*** Il Ministero italiano degli affari esteri è stato informato dalla ambasciata britannica che il Governo inglese è disposto a facilitare l'esportazione in Italia del carbone di determinate miniere.

*** La *Wiener Allgemeine Zeitung* di Vienna rileva che S. E. il ministro degli esteri italiano, on. marchese Di San Giuliano, ha presentato all'ambasciatore Merey i saluti e gli auguri del Re di Italia.

Il giornale scrive che la prova di amicizia del sovrano alleato manifestatasi con questa attenzione sarà certamente molto cordialmente apprezzata anche a Vienna.

Contro i danni della guerra. — Il Comitato nazionale contro i danni della guerra si è riunito in questi giorni in Roma in seduta preliminare per la sua definitiva costituzione. Vennero trattate importanti questioni quali il disagio bancario e monetario, la deficienza del lavoro, la scarsità della produzione di materie prime, ecc.

Presso la sede della Società d'incoraggiamento all'industria (via Nazionale, n. 208) siede in permanenza il Comitato, raccogliendo notizie, proposte, domande, offerte di lavoro, e adesioni.

Festa di beneficenza. — Per speciale concessione della Giunta comunale di Roma, è stato accordato alla Pubblica Assistenza « Croce Bianca » l'uso del Pincio per darvi una grande festa di beneficenza la notte dell'otto settembre prossimo.

La Croce Bianca, però, con patriottico slancio, ha deciso che metà degli introiti vada a beneficio degli emigranti che rimpatriano causa la guerra.

Il Pincio sarà sfarzosamente illuminato e avranno luogo concerti, fiaccolate con premi, concorsi di rotabili illuminati, pesca di beneficenza ecc., riproducendo sotto certo aspetto la tradizionale festa di Piedigrotta a Napoli.

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno donato, per la pesca di beneficenza, un ricco premio consistente in un artistico calamaio di marmo antico, sormontato da una statua di bronzo di Giulio Cesare.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il console generale d'Italia a Nizza smentisce le notizie pubblicate da alcuni giornali italiani di fucilazioni avvenute in quel dipartimento. Nessuno trovasi neppure imputato di spionaggio ».

Aviazione interdetta. — Il Governo svizzero, avendo dichiarato la sua neutralità, ha interdetto il passaggio di qualunque apparecchio di navigazione aerea sopra il territorio dello Stato, e userà contro i trasgressori a questo divieto tutti i mezzi possibili.

D'altra parte, il detto Governo ha intimato ai propri aviatori di non oltrepassare una certa zona dell'interno del paese.

Beneficenza. — A Treviso, per omaggio alla memoria del suo capo, la famiglia Rosada ha elargito seimila lire per i vari Istituti pii di quella città.

Marina mercantile. — Il *Vesuvio*, della N. G. I., ha transitato da Gibilterra diretto a Genova. — Il *Salerno*, id, è giunto a Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VALPARAISO, 11. — Una nave da guerra tedesca incrocia sulle coste cilene.

VIENNA, 11 (ore 12,50). — Stamane alle ore 9, in seguito a richiesta della Congregazione della chiesa di nazionalità italiana, è stata celebrata nella chiesa nazionale italiana dal vescovo monsignor Pflüger una messa per invocare la benedizione dell'Onnipotente a favore del successo dell'esercito austro-ungarico.

Erano presenti i ministri della guerra, dell'istruzione, delle finanze, molti alti dignitari e numerose notabilità italiane.

Alle 9 giunse in chiesa l'arciduca Eugenio salutato dal vescovo.

La cerimonia è durata un'ora ed è terminata al canto dell'inno austriaco.

COSTANTINOPOLI, 10. — Le navi dirette da Costantinopoli all'Arcipelago sono da tre giorni trattenute nei Dardanelli. Le navi che vengono dall'Arcipelago sono state autorizzate oggi a transitare il Canale.

CAIRO, 11. — Il Consiglio dei ministri egiziano ha deciso di considerare l'Egitto in istato di guerra ed ha incaricato l'Inghilterra di difendere il paese.

SOFIA, 12. — La Sobranje si è aggiornata al 30 corrente.

VIENNA, 12 — Il *Correspondenz Bureau* ha da Vallona:

Le truppe del Governo si sono impadronite di Berat e di Fieri. Esse avanzano sempre; l'impressione è favorevole. I ribelli si disperderebbero.

BERLINO, 12. — La *Norddeutsche Allegemeine Zeitung* scrive:

La preparazione finanziaria della Germania alla guerra ha ampiamente sopportato la prova dei giorni precedenti alla mobilizzazione e meravigliosamente quella dei giorni seguenti. La Reichsbank (Banca dell'Impero) che è la colonna della nostra forza finanziaria, resta incrollabile, possente come le grandi Banche di Berlino e della provincia. I prestiti per la guerra dell'Impero deb-

bono essere forniti dal solo popolo tedesco: perciò gran parte del denaro che ammonta ad una somma molto superiore ai trenta miliardi, depositata nelle Banche, nelle Casse di risparmio, nelle Società anonime, ecc., dovrà essere ritirata e rimanere disponibile sotto forma liquida.

Si affaccia per la Germania la necessità di organizzare un soccorso finanziario per la guerra in modo che gli obblighi di pagamento e le facoltà di pagamento possano essere mantenuti.

Per il commercio e per la esportazione si potrà ottenere considerevole aiuto da una ristretta moratoria.

BUENOS AIRES, 12. — Una folle enorme, fra cui quindicimila studenti, ha sfilato a cominciare da ieri nella cappella ardente ove era esposto il cadavere del presidente della Repubblica Saenz Pena.

I funerali imponentissimi hanno avuto luogo nel pomeriggio alla presenza di tutte le autorità e delle rappresentanze delle repubbliche sud americane.

Sono stati pronunziati numerosi discorsi.

ROMA, 12. — L'Ambasciata d'Inghilterra considera superflo di smentire le affermazioni del *Berliner Tegeblatt* e di altri giornali tedeschi relative ad una convocazione anglo-russa, dopo le dichiarazioni fatte alla Camera dei Comuni da Sir E. Grey il 3 agosto ultimo scorso, le quali hanno stabilito con precisione che non esisteva alcuna convenzione con la Francia e *a fortiori* neppure colla Russia.

Per quanto riguarda le proposte fatte dalla Germania relativamente alla neutralità del Belgio, se tali proposte ledessero o meno l'onore della Gran Bretagna apparteneva unicamente alla Gran Bretagna di giudicare, ed essa nutre piena fiducia che uno studio imparziale dei documenti pubblicati nel *Libro azzurro* inglese non lascerà alcun dubbio sulla giustizia del suo apprezzamento di ciò che il proprio onore esigeva.

WASHINGTON, 12. — Uno dei rappresentanti del presidente Wilson al Messico, Silliman, annunzia da Saltillo che Carranza ha informato che i federali hanno oggi sgombrato la città di Messico.

VIENNA, 12. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica:

La Serbia continua a diffondere notizie infondate riguardo agli avvenimenti sul teatro meridionale della guerra. Esse debbono probabilmente fare la più grande impressione, poichè i pretesi scontri che terminano con successi serbi vengono comunicati con date e luoghi. Ciò nonostante tali notizie non sono meno infondate.

È soprattutto falso che un gruppo di duecento tra mussulmani e soldati austro-ungarici fu disperso dai serbi, che l'attacco sui blockhaus presso Polgia fu respinto e che agli austriaci fu impedito dal fuoco micidiale dei fucili serbi di passare la Drina presso Gujuklitcha.

Constatiamo di nuovo che non un pollice di territorio austro-ungarico si trova in possesso dei serbi.

Questa constatazione confuta sufficientemente le asserzioni della Serbia, che una serie di luoghi di frontiera, arbitrariamente nominati sulla frontiera della Bosnia-Erzegovina, sarebbero occupati dai serbi.

Questo modo di riferire le cose è noto fino dal tempo della guerra balcanica, cosicchè nessuno può dubitare della falsità delle asserzioni serbe, secondo le quali i soldati austro-ungarici gettano le armi e le munizioni e si danno alla fuga.

Si tratta di una inaudita calunnia, che, del resto, non può macchiare la fama di disciplina e di coraggio dell'esercito austro-ungarico, conosciuto dal mondo intero.

PARIGI, 12. — L'ambasciatore austro-ungarico, conte Szecsen, ha diretto da Ventimiglia al ministro degli esteri Doumergue il seguente telegramma:

Giunto a Ventimiglia, prego V. E. di gradire i miei sinceri ringraziamenti per la cortese amabilità con cui il Governo della Repubblica volle facilitare il nostro viaggio.

COSTANTINOPOLI, 12. — Il Sultano ha diretto all'esercito un proclama che dice:

Una grande guerra è sorta in Europa. Per proteggere i nostri diritti, chiamai i miei figli sotto le armi.

I giovani sono venuti sotto le armi. Si è così provveduto ai primi bisogni dell'esercito. Sono commosso della perseveranza e del patriottismo, di cui i cittadini dettero prova.

Ordino che una parte dei più anziani siano pel momento congedati.

Quelli che torneranno ai loro paesi dovranno attendere ai lavori dei campi pei compagni che rimangono sotto le armi. Il mio Governo vuole restare in pace. Comunque potremo, in ogni circostanza, difendere e tutelare il nostro paese ed i nostri diritti.

Il ministro della guerra ha comunicato all'esercito il proclama del Sultano, con un ordine del giorno che dice: La costante perseveranza ed il patriottismo di cui la nazione ha dato prova durante la mobilizzazione sono di buon augurio per l'esercito ottomano. Questo si trova in obbligo di consentire, quando venga il momento, grandi sacrifizi per cancellare la macchia della guerra balcanica.

Il mantenimento del Califfato e dell'ottimismo dipende dal valore e dall'abnegazione dell'esercito.

PARIGI, 12. — Il *Temps* pubblica alcune dichiarazioni di Stanckoff, ministro di Bulgaria a Parigi, sulla attitudine della Bulgaria.

Il diplomatico ha dichiarato di non avere conferma della mobilizzazione dell'esercito bulgaro, ma, in ogni caso, la mobilitazione non infirmerebbe affatto la dichiarazione del 29 luglio circa la neutralità.

Stankoff ha ricordato i numerosi arruolamenti di ufficiali bulgari, tra cui quello del generale Radko Dimitrieff, nell' esercito russo e ha aggiunto che numerosi bulgari residenti a Parigi hanno intenzione di arruolarsi in favore della Francia.

VIENNA, 12. — L'ambasciatore di Francia, Dumaine, è partito per la Francia, via Svizzera.

SOFIA, 13. — Le comunicazioni ferroviarie con Costantinopoli sono state ristabilite.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

12 agosto 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	764.9
Termometro centigrado al nord	31.2
Tensione del vapore, in mm.	9.19
Umidità relativa, in centesimi	27
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	4
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	31.6
Temperatura minima, id.	18.3
Pioggia in mm.	—

12 agosto 1914.

In Europa: pressione massima 770 sui Carpazi e Paesi Bassi, minima di 763 sull'Algeria.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito, fino a 2 mm. sul Veneto, temperatura aumentata; cielo generalmente sereno.

Barometro: massimo di 767 sul Piemonte, minimo di 765 sulle Puglie.

Probabilità: sull'Alta Italia, alto Tirreno ed alto Adriatico venti settentrionali deboli e moderati. Sull'Italia centrale e meridionale e mari attorno venti moderati del 1° quadrante. Sul basso Tirreno, Basilicata e Calabria temperatura molto elevata. Cielo quasi ovunque sereno non esclusa qualche nube temporalesca sull'Italia meridionale e basso e medio Adriatico.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 12 agosto 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 0	22 0
San Remo	sereno	calmo	32 0	22 0
Genova	sereno	calmo	28 0	23 0
Spezia	sereno	calmo	31 0	21 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	29 0	19 0
Torino	1/4 coperto	—	29 0	21 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—
Domodossola	3/4 coperto	—	30 0	19 0
Lombardia				
Pavia	sereno	—	31 0	16
Milano	sereno	—	34 0	20 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	23	20 0
Brescia	sereno	—	30 0	19 0
Cremona	sereno	—	32 0	20 0
Mantova	sereno	—	30 0	21 0
Veneto.				
Verona	sereno	—	31 0	19 0
Belluno	sereno	—	29 0	18
Udine	sereno	—	30 0	21 0
Treviso	sereno	—	30 0	19 0
Vicenza	sereno	—	25 0	17
Venezia	sereno	calmo	28 0	21 0
Padova	sereno	—	29	19 0
Rovigo	sereno	—	30 0	18 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	29 0	19 0
Parma	sereno	—	30 0	19 0
Reggio Emilia	sereno	—	30 0	20 0
Modena	sereno	—	29 0	20 0
Ferrara	sereno	—	29 0	20 0
Bologna	sereno	—	29 0	23 0
Forlì	sereno	—	29 0	19 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	sereno	calmo	27 0	16 0
Ancona	sereno	calmo	28 0	21 0
Urbino	sereno	—	26 0	19 0
Macerata	sereno	—	30 0	19 0
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	19 0
Perugia	—	—	—	—
Toscana.				
Lucca	sereno	—	31 0	17 0
Pisa	sereno	—	33 0	15 0
Livorno	sereno	calmo	31 0	21 0
Firenze	sereno	—	33 0	18 0
Arezzo	sereno	—	32 0	18 0
Siena	sereno	—	31 0	20 0
Grosseto	—	—	—	—
Lazio.				
Roma	sereno	—	30 0	18 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	28 0	15 0
Chieti	sereno	—	26 0	19 0
Aquila	sereno	—	29 0	16 0
Agnone	sereno	—	28 0	16 0
Foggia	sereno	—	30 0	19 0
Bari	—	—	—	—
Lecce	sereno	—	28 0	20 0
Taranto	sereno	calmo	32	16 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	sereno	—	34	19 0
Napoli	sereno	calmo	31 0	20 0
Benevento	sereno	—	35 0	16 0
Avellino	sereno	—	29 0	17 0
Mileto	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	30 0	16 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	31 0	19 0
Sicilia.				
Trapani	sereno	calmo	29 0	10 0
Palermo	sereno	calmo	29 0	18 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	30 0	22 0
Messina	sereno	calmo	30 0	22 0
Catania	sereno	calmo	27 0	22 0
Siracusa	sereno	calmo	30 0	19 0
Sardegna.				
Sassari	sereno	—	29 0	26 0
Cagliari	sereno	mosso	29 0	20 0
Libia.				
Tripoli	sereno	calmo	27 0	22 0
Bengasi	—	—	—	—